

ALLEGATO

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. C. 4147 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

10962 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio
UFFICIO III

Roma, 20 NOV. 2017

All' Ufficio Coordinamento Legislativo

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N. 206144/2017

Rif. Prot. Entrata N. 0205914/2017

Risposta a nota n.

Al. 2

OGGETTO: AC 4741. Disegno di legge di Conversione in legge del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Relazione tecnica integrata.

In ordine al provvedimento indicato in oggetto si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto ricapilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
21 NOV. 2017
Prot. n. 1-7124


Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Disegno di legge di conversione.

Articolo 1, comma 1 bis. La proposta normativa modifica disposizioni di natura penale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO I**Disposizioni in materia fiscale****Articolo 1**

(Estensione della definizione agevolata dei carichi)

Comma 1 La disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto il termine per il pagamento delle rate scadenti a luglio e settembre 2017 è differito al **7 dicembre 2017**; pertanto, l'acquisizione delle entrate avviene entro l'esercizio finanziario.

Comma 2 La disposizione è stata soppressa dal Senato della Repubblica.

Comma 3 La norma consente alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1 dicembre 2016 n. 125 di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata con il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018. La norma comporta maggiori oneri pari al mancato versamento in entrata per 8,3 milioni relativo alla rata del mese di novembre che viene coperta mediante una riduzione delle somme iscritte per il corrente anno 2017 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che presenta le necessarie disponibilità. Conseguentemente le maggiori entrate relative al versamento della corrispondente rata che sarà versata entro il mese di novembre 2018 saranno iscritte sul medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'esercizio 2018.

Commi da 4 a 10-sexies.

Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2017 al 30/09/2017.

Per valutare gli effetti sul gettito derivanti dall'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati nell'anno 2017 (fino al 30 settembre 2017) la Relazione Tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017 ha basato la stima sul dato esperienziale della misura agevolativa introdotta dal DL n. 193/2016.

Il tasso di adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del DL n. 193/2016, effettivamente registrato nel corso del 2017 dopo la scadenza della prima/unica rata che il predetto DL fissava nel mese di luglio 2017, è stato, inoltre, indagato con specifico riferimento ai soli carichi affidati nell'ultimo anno (ovvero nel 2016) rappresentando questo un dato sicuramente più significativo per la valutazione di quanto si prevede possa accadere nel 2018 con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione nell'anno 2017.

Il rapporto tra carico residuo affidato e l'importo che si stima di riscuotere in via agevolata – quest'ultimo quindi al netto dell'abbattimento della sanzione iscritta a ruolo previsto dalla misura agevolativa – è pari a circa il 2,627% (tale valore risulta significativamente più elevato del tasso di adesione medio indicato nella relazione originaria annessa al DL n. 193/2016, che mediava i tassi dal 2000 al 2016 e che presentava un andamento crescente per i ruoli più recenti).

Nello specifico, il criterio di calcolo per la stima del maggior gettito derivante dall'adesione alla misura agevolativa del DL n. 148/2017, pari a 1.074 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 269 milioni di euro per l'anno 2019, tiene conto esclusivamente del carico affidato dagli enti all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Ciò premesso, l'ammontare stimato dei carichi che risulteranno affidati nell'intero anno 2017 – ovvero 73.421 milioni di euro, importo determinato sulla base dei dati consuntivati al 31

agosto ed in linea con il dato storico – rappresenta, pertanto, la base di partenza in quanto, nell'analisi svolta, è stato considerato l'importo dei carichi per la sola quota parte di affidamento fino al 30 settembre 2017.

In particolare, partendo dal dato dei carichi affidati nei primi 8 mesi dell'anno 2017, consuntivato al 31 agosto 2017 in 48.948 milioni di euro, è stato determinato il valore dei carichi affidati fino al 30/09/2017, pari a circa 55.066 milioni di euro. Tale ultimo valore è stato inoltre attualizzato, per considerare i possibili effetti dei provvedimenti di sgravio emessi dagli enti creditori e le riscossioni ordinarie che andranno a diminuire, prima della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata, l'importo dei carichi affidati.

Il valore residuo dei carichi affidati nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2017 che risulterà alla data della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (indicativamente è stata presa a riferimento la data del 31/12/2017) è stato così stimato nella misura di 51.124 milioni di euro e su tale ultimo importo sono state calcolate le stime di gettito (ossia 51.124 milioni x 2,627% = 1.343 di cui 1074 nel 2018 e 269 nel 2019).

Rispetto alle previsioni della riscossione ordinaria già stimate nel periodo 2018 -2020 per i carichi 2017, è stata inoltre indagata la flessione derivante dal fatto che parte di questi carichi saranno sospesi e definiti in via agevolata.

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Primo sisma Gellio Alfeso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	- 721,3	1.074,4	353,1	- 262,4	268,6	6,2	- 133,3	0,0	- 133,3

Su questo ultimo aspetto c'è però da rilevare che la riscossione ordinaria che si sta consuntivando nel 2017 è superiore rispetto alle previsioni determinate nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 193/2016.

Pertanto, si può ragionevolmente auspicare che la flessione della riscossione ordinaria, stimata per il periodo 2018 - 2020 con i medesimi criteri della sopra citata RT possa essere inferiore a quella a suo tempo calcolata. L'impatto rideterminato tenendo in considerazione di tale aspetto risulta essere il seguente:

Importi in milioni di Euro	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Impatto Gellio Alfeso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017 (Relazione Tecnica DL 148/2017)	-521,9	1.074,4	552,6	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7

In sintesi, si conferma quanto già riportato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al DL 148/2017, in termini di impatti attesi su riscossione ordinaria e riscossione da definizione agevolata per il triennio 2018-2020.

Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1/1/2000 al 31/12/2016

La proposta di modifica dell'articolo 1 del DL n. 148/2017 prevede la "riapertura" per la presentazione della richiesta di definizione agevolata per tutti i carichi affidati dal 2000 al 2016 che non siano già stati ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate in occasione della definizione agevolata articolo 6 DL n. 193/2016 e accolte. Al contempo, la proposta di modifica assorbe la disciplina introdotta dal DL n. 148/2017 con riferimento ai carichi

compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata 2016 esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016.

Con riferimento a tale casistica, ovvero i carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 non ammessi alla definizione agevolata 2016, sono confermati i valori complessivamente stimati nella relazione tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017.

Riprendendo pertanto quanto già presente nella predetta Relazione Tecnica il valore atteso complessivamente dalla misura si attesta in circa 518 milioni di euro.

Impatti in milioni di Euro

Fascia di debito da pagare di altri carichi non esclusi ai sensi del comma 8	Numero soggetti con esclusione comma 8	Gettito teorico massimo	% di effettivo adempimento prima/unica rata di altri carichi non oggetto di esclusione ai sensi del comma 8	Gettito Stimato
Nessun altro carico ammesso alla definizione agevolata*	10.026	129,7	ND	36,8
Fino a 1.000	11.049	78,4	85,5%	67,1
1.000 - 10.000	17.837	187,6	73,2%	137,3
10.000 - 50.000	9.764	221,2	59,5%	131,5
50.000 - 100.000	2.077	121,1	41,6%	50,4
100.000 - 1.000.000	2.428	454,5	22,9%	104,0
Oltre 1 MLN	184	217,4	11,5%	25,0
TOTALE	53.365	1.407,9	28,4%	552,1

*utilizzata la percentuale media di effettivo adempimento

Prudenziale abbattimento per concentrazione pagamenti nell'anno 2018

-6%

GETTITO STIMATO per riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016

518,0

La sola differenza rispetto a quanto presente nella originaria Relazione Tecnica di accompagnamento al DL n. 148/2017 è rappresentata dalla differente ripartizione temporale dell'incasso atteso, in quanto la disposizione prevede il pagamento dell'80% nel 2018 ed il 20% nel 2019. Pertanto, gli impatti sul gettito atteso sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Agev.	Totale	Ordinaria	Def. Agev.	Totale	Ordinaria	Def. Agev.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0

Con riferimento alla "riapertura" della possibilità di adesione alla misura agevolata per i carichi 2000-2016 non oggetto di precedente dichiarazione, il processo di stima sconta l'impossibilità di valutare un nuovo tasso di adesione complessivo in quanto, trattandosi del medesimo perimetro già oggetto della precedente possibilità, nonché del sostanziale invariato impianto della proposta normativa rispetto a quello previsto dalla definizione agevolata del DL n. 193/2016, non si ritiene possibile, se non con una valutazione soggettiva, determinare una differente appetibilità della misura agevolativa proposta, rispetto a quella riscontrata sulla precedente definizione agevolata prevista dal DL n. 193/2016, i cui termini di adesione sono scaduti il 21 aprile scorso.

Pertanto, prudenzialmente, l'analisi si è focalizzata sulle richieste di adesione alla definizione

agevolata DL n. 193/2016 pervenute tardivamente rispetto alla scadenza del 21 aprile 2017, in quanto rappresentano un elemento informativo che conferma la manifestazione di interesse del contribuente a definire in via agevolata i propri debiti affidati nel periodo 2000-2016.

Poiché nei giorni successivi al 21 aprile 2017, termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, sono pervenute a mezzo PEC (il canale PEC è l'unico che è rimasto "formalmente" aperto nei giorni successivi al 21 aprile 2016 per consentire lo smaltimento del picco di richieste pervenute alla scadenza, consentendo quindi la tracciatura delle richieste tardive) circa 8.500 dichiarazioni di adesione e che attraverso il canale PEC sono pervenute il 35% delle richieste di adesione complessivamente gestite, si stima in circa 25.000 il numero delle possibili richieste di adesione alla nuova misura agevolativa.

Considerando che l'importo medio da corrispondere registrato in occasione della definizione agevolata prevista dal DL 193/2016 è risultato pari a 10.326 euro e che circa l'80,84% dei contribuenti stanno corrispondendo l'importo dovuto (entrambi i dati sono calcolati al netto dei piani di definizione agevolata con importi da corrispondere maggiori di 1 milione di euro in quanto si presuppone che difficilmente i contribuenti con importi rilevanti, interessati dalla definizione agevolata, non abbiano utilizzato la precedente possibilità) l'importo complessivamente atteso sulla riscossione da definizione agevolata per tali nuove richieste si attesta in circa 209 milioni di euro (ossia $25.000 \times 10.326 \text{ euro} \times 0,8084 = 208,7$ milioni di euro) di cui circa 167 milioni di euro nell'anno 2018 e 42 milioni di euro nell'anno 2019.

Per valutare la correlata flessione della riscossione ordinaria, sui carichi che si stima saranno oggetto della nuova possibilità di definizione agevolata, è stata applicata la metodologia delle curve di riscossione, ovvero la stima della previsione temporale di incasso dei medesimi carichi, sulla base dei tassi storici della riscossione ordinaria che, in assenza di adesione alla misura agevolativa, si sarebbe concretizzata in un periodo temporale molto più ampio seppur maggiorata delle quote riferite alle sanzioni (circa 8/10 anni).

L'impatto netto, per il triennio 2018-2020, è pertanto stimato nella tabella che segue:

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,7	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8

Sintesi e ripartizione per tipologia ente impositore

Nella tabella che segue sono riportate le previsioni di gettito riferite al decreto legge n. 148/2017 attualmente in vigore.

DL 148/2017 IN VIGORE
AL 31/10/2017

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	518,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Afnesso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,6	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito affeso	-521,9	1.592,4	1.070,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
di cui:									
ERARIO	-295,7	1.098,7	713,0	-58,0	171,0	103,0	-12,0	0,0	-12,0
INPS e INAIL	-157,7	380,7	223,0	-36,0	64,0	28,0	-6,0	0,0	-6,0
COMUNI	-35,0	122,5	87,8	-8,1	20,4	12,3	-1,3	0,0	-1,3
REGIONI	-17,9	40,8	22,9	-4,1	6,7	2,4	-0,7	0,0	-0,7
ALTRI ENTI	-15,6	39,7	24,1	-3,6	6,5	2,9	-0,7	0,0	-0,7

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori stimati in tema di definizione agevolata dal decreto legge n. 148/2017 che tengono conto delle modifiche proposte all'articolo 1 del predetto decreto.

DL 148/2017 CON
MODIFICHE PROPOSTE

	Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020		
	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale	Ordinaria	Def. Age.	Totale
Carichi 2000-2016 non oggetto di dichiarazioni Definizione Agevolata 2016	-47,8	167,0	119,2	-34,4	41,7	7,3	-28,8	0,0	-28,8
Riammissione carichi rateizzati al 24/10/2016, non ammessi alla Definizione Agevolata 2016	0,0	414,4	414,4	0,0	103,6	103,6	0,0	0,0	0,0
Impatto Gettito Afnesso per estensione misura agevolativa ai Ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017	-521,9	1.074,4	552,5	-119,8	268,6	148,8	-20,7	0,0	-20,7
Impatto sul Gettito affeso	-569,7	1.455,8	1.086,1	-154,2	413,9	259,7	-49,5	0,0	-49,5
di cui:									
ERARIO	-325,9	1.048,0	722,1	-39,4	261,8	172,4	-30,0	0,0	-30,0
INPS e INAIL	-188,9	395,8	226,9	-44,2	98,8	54,6	-13,1	0,0	-13,1
COMUNI	-38,7	127,4	88,7	-11,1	31,9	20,8	-3,5	0,0	-3,5
REGIONI	-19,3	42,9	23,6	-5,0	10,8	5,8	-1,5	0,0	-1,5
ALTRI ENTI	-16,9	41,7	24,8	-4,5	10,6	6,1	-1,4	0,0	-1,4

Comma 11. Il Fondo è disciplinato dalla Legge n. 377/1958, successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 587/1971 che ne ha ampliato lo scopo aggiungendo alla finalità di erogare un trattamento pensionistico integrativo della assicurazione generale obbligatoria quella di prevedere la liquidazione delle prestazioni di capitale dovute come Trattamento di Fine Rapporto.

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

La Gestione del trattamento integrativo è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Per la copertura del trattamento integrativo debbono essere versati, in aggiunta alla normale contribuzione prevista dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, il 5,50% della retribuzione imponibile di cui i 3/5, pari al 3,3%, a carico dei datori di lavoro e i 2/5, pari al 2,2%, a carico dei lavoratori.

PRESTAZIONI EROGATE

Il Fondo attualmente eroga pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e non pensioni anticipate. Il Fondo prevede tra le prestazioni, sotto determinate condizioni, la restituzione del

contributo all'iscritto cessato dal servizio senza che sia stato maturato il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia. In tal caso è consentito richiedere la restituzione del contributo nella misura del 75% dei contributi versati.

Proposta di modifica normativa

Il riferimento normativo a disposizione dell'INPS per la valutazione è il testo concordato tra le aziende e le OO.SS ratificato il 24/11/2011.

Gli elementi qualificanti della proposta normativa sono riportati di seguito:

- a) l'erogazione di una prestazione pensionistica a carico del Fondo Esattoriale, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
- b) il diritto alla prestazione nel Fondo si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni dell'AGO;
- c) la prestazione è calcolata secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione in rendita vigente al momento del pensionamento e relativo all'età dell'assicurato.

Ipotesi di lavoro

Sulla base dei dati 2016 estratti dagli archivi dell'Istituto relativi alla collettività degli assicurati e ipotizzando un andamento costante della popolazione assicurata, si è proceduto ad una simulazione della spesa pensionistica a normativa vigente e a normativa variata determinando il differenziale in termini di maggior numero di pensioni e di flussi finanziari tra i due quadri normativi.

I risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella seguente nell'ipotesi che la norma trovi concreta applicazione dal 1.1.2018.

Effetti finanziari derivanti dalla riforma della normativa del Fondo Esattoriale – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica (migliaia di euro)

Anno	Per rate di pensione	Per restituzione contributi	Effetti complessivi
2018	-34	0	-34
2019	-78	+163	+85
2020	-170	+183	+13
2021	-305	+630	+325
2022	-730	+707	-23
2023	-1.516	+2.243	+727
2024	-2.175	+3.657	+1.482
2025	-3.258	+3.494	+236
2026	-4.947	+3.247	-1.700
2027	-6.510	+3.962	-2.548

Gli effetti finanziari risentono dei seguenti fattori:

a) l'onere della normativa vigente deriva dalle rate di pensioni (integrative) di vecchiaia e dalla restituzione dei contributi a coloro che si liquidano con la pensione anticipata nell'AGO e che vengono pagati in unica soluzione;

b) l'onere della normativa variata deriva dalle rate di pensione (aggiuntive) derivanti dalle pensioni di vecchiaia e anticipate che la normativa vigente non prevede.

Si tenga presente che gli effetti complessivi dopo l'iniziale andamento irregolare avranno una crescita costante fino a raggiungere circa 30 milioni di euro nel 2035.

La disposizione stabilisce altresì che le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche

all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate possono essere affidate solo ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.lgs. n. n 446 del 1997. La disposizione non determina variazioni sul gettito tributario e pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 11-bis. Si prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 13 milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno 2019 e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.

Comma 11-ter. Alla copertura degli oneri di cui dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1 a 10 sexies, e, quanto a 25,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 11-quater. La disposizione prevede la possibilità per gli enti territoriali di deliberare per le entrate, anche tributarie, non riscosse la definizione agevolata nei termini previsti dall'articolo 6-ter, del D.L. n. 193 del 2016. Al riguardo, non si rilevano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1-bis

(Utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

La modifica al comma 460 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente finalizzata a prevedere la possibilità per i comuni di destinare anche a spese di progettazione per opere pubbliche i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 1-ter

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

La disposizione non produce effetti negativi sul gettito stimato. Infatti, la relazione tecnica relativa alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 che ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non ha quantificato alcun effetto di maggior gettito derivante dalle disposizioni sanzionatorie concernenti la violazione dei predetti obblighi. Ciò premesso, l'introduzione della disposizione, che prevede la non applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 se gli stessi dati vengono trasmessi correttamente entro il 28 febbraio 2018, non produce effetti negativi di gettito, anche in ragione della circostanza che si ritiene non si riduca in misura apprezzabile l'effetto deterrente ascrivibile all'obbligo di trasmissione dei dati del primo semestre 2017 entro il 16 ottobre 2017.

La disposizione di cui al comma 2 introduce alcune semplificazioni dell'adempimento, limitando le informazioni da trasmettere con riferimento alle fatture registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 695/96. La previsione non ha effetti sul

gettito atteso in quanto si tratta di fatture per operazioni di modesto importo e che sono comunque poste a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, seppur in forma semplificata.

Il comma 3 prevede l'esonero della comunicazione dei dati delle fatture emesse dalle PPAA nei confronti dei privati. Trattandosi di attività svolte dalla PA nei confronti dei consumatori finali, si ritiene che la mancata acquisizione di questi dati non influenza le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Non si ascrivono effetti alla disposizione di cui al comma 4, che esonera dalla comunicazione i produttori agricoli situati nelle zone montane, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e altri interventi nei territori colpiti da calamità naturali)

La disposizione in esame prevede (commi 1 e 2) la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, a favore dei soggetti, che alla data del 9 settembre 2017 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Viene inoltre previsto (comma 4) che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Nel testo originario del D.L. in esame si prevede (comma 5) che, limitatamente al comune di Livorno, la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, inagibilità verificata dall'autorità da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Inoltre si precisa che la sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

Riguardo i profili di carattere finanziario, dal punto di vista delle entrate tributarie occorre distinguere gli effetti relativi al periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 da quelli riguardanti il periodo 1 gennaio 2018 - 30 settembre 2018.

Infatti, per il primo periodo della sospensione (mesi dell'anno 2017) si rileva un differimento della riscossione delle entrate tributarie dal 2017 al 2018. Al riguardo, sulla base dei dati dei versamenti tributari afferenti i comuni sopra indicati e l'andamento del gettito riscontrato nel periodo gennaio-agosto 2017 rispetto all'analogo periodo del 2016 (sempre per i comuni individuati dal decreto) si stima un ammontare sospeso (incluso tributi locali) per il predetto periodo 9 settembre 2017 - 31 dicembre 2017 di circa 55 milioni di euro, di cui 8,1 milioni relativi a tributi comunali.

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017 – testo originario D.L. 148/2017	2017	2018
Effetti finanziari (entrate tributarie)	-55	+55

Commi 3-bis e 4. Le disposizioni in esame, introdotte al Senato in sede di conversione, recano modifiche all'articolo 2 del decreto legge n. 148/2017. In primo luogo, con l'inserimento del comma 3-bis e la modifica del comma 4 viene previsto che la sospensione dei versamenti tributari prevista dai commi 1 e 2 a seguito degli eventi alluvionali del 9 settembre 2017 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Tale requisito, già in vigore per i contribuenti residenti nel comune di Livorno, viene quindi esteso anche ai comuni di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Inoltre, si precisa che per i soggetti privi di tali requisiti la sospensione termina alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame con restituzione dei versamenti entro il 19 dicembre 2017.

Riguardo i profili finanziari, si procede ad una nuova complessiva stima degli effetti della sospensione dei versamenti tributari. In particolare, sulla base della metodologia già utilizzata con la relazione tecnica originaria e tenuto conto della modifica in esame riguardante i requisiti richiesti per fruire della sospensione dei versamenti, per l'anno 2017 si stima un ammontare complessivo di entrate tributarie sospese di circa 30 milioni di euro, di cui circa 5,3 milioni afferenti tributi locali per i quali si provvede alla compensazione con il comma 6. Tali entrate saranno versate in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Rispetto alla relazione tecnica originaria, che ha quantificato minori entrate per l'anno 2017 pari a -55 milioni di euro e conseguenti maggiori entrate per l'anno 2018 pari a +55 milioni di euro, le modifiche normative in esame comportano i seguenti effetti finanziari:

Sospensione eventi 9-10 settembre 2017 – modifiche requisiti sospensione	2017	2018
Effetti differenziali rispetto a RT originaria (entrate tributarie)	+25	-25

Millioni di euro

Per ciò che riguarda il periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 in coerenza con la relazione tecnica originaria non si ascrivono effetti in termini di entrate tributarie considerato che i versamenti sospesi saranno comunque effettuati entro l'anno 2018.

Comma 4-bis Si prevede altresì che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sia incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2017 e che agli oneri derivanti dal predetto comma si provveda mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 bis e 4.

Comma 4-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3 bis e 4, pari a complessivi 25 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro e mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 15 milioni di euro.

Comma 5 La disposizione è stata soppressa dal Senato della Repubblica.

Commi 5 bis e 5 ter. La disposizione reca misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

Con l'introduzione del comma 5-bis all'articolo 2 del D.L. n. 148/2017 si proroga fino al 30 settembre 2018 la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, già prevista fino al 18 dicembre del corrente anno dal D.M. 20 ottobre 2017.

Tale sospensione risulta a favore dei soggetti, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa in edifici dichiarati inagibili in tutto o in parte nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio. Si evidenzia al riguardo che il comune di Forio non è attualmente incluso nella sospensione di cui al citato decreto ministeriale.

Viene inoltre previsto che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. A legislazione vigente risulta invece che il versamento dei tributi sospesi deve avvenire entro il 19 dicembre 2017.

La disposizione prevede dispone altresì che la predetta sospensione sia subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello

studio professionale o dell'azienda, da trasmettere agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. La sospensione in esame non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta.

Sulla base dell'andamento del gettito tributario relativo ai tre comuni interessati e tenuto conto delle informazioni fornite dal competente Dipartimento della Protezione civile circa la dimensione dei casi di inagibilità finora riscontrati, si stima un ammontare sospeso per il periodo dal 21 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 di circa 1,7 milioni di euro, di cui 0,5 milioni relativi a tributi comunali per i quali si provvede alla compensazione con il decreto di cui al comma 6. Nel complesso, si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetti sospensione sisma 21/8/17	2017	2018
Entrate tributarie (incluso tributi locali)	-1,7	1,7

(milioni di euro)

La valutazione in esame tiene conto della limitazione dell'agevolazione ai contribuenti che dichiarino l'inagibilità dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

Con riferimento al periodo di sospensione compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2018 si stima un ammontare potenzialmente sospeso complessivamente pari a 2,9 milioni di euro.

Sotto l'aspetto strettamente di bilancio si rappresenta che l'importo riferito al periodo 1° gennaio-30 settembre 2018 sarà comunque acquisito entro il medesimo anno 2018 e pertanto, relativamente alla sospensione per l'anno 2018, non si rilevano effetti in termini di minori entrate.

Il successivo comma 5-ter prevede l'esenzione ai fini delle imposte dirette e ai fini IMU e TASI dei fabbricati distrutti o dichiarati inagibili.

Per quanto attiene all'esenzione ai fini delle imposte dirette dei fabbricati distrutti o inagibili, sulla base dei dati inclusi nelle dichiarazioni dei redditi - anno d'imposta 2015 (ultimo disponibile) si stima una perdita di gettito annua di competenza per gli anni 2017 e 2018 di non rilevante entità, pari a 56mila euro. Di seguito, si riportano gli effetti finanziari in termini di cassa (in migliaia di euro):

Esenzione Imposte dirette	2018	2019	2020	2021
IRPEF	-88,0	-50,3	+37,7	0,0
Addizionale regionale	-4,1	-4,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-2,0	-1,6	+0,5	0,0
Totale	-94,1	-55,9	+38,2	0,0

(migliaia di euro)

Con riferimento invece all'esenzione IMU e TASI, che decorre dalla seconda rata 2017, sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Protezione civile si stima una perdita di gettito complessivamente pari a - 0,85 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a -1,71 milioni per l'anno 2018:

Esenzione IMU/TASI immobili inagibili	2017	2018
IMU/TASI comune	-0,71	-1,43
IMU Stato	-0,14	-0,28
Totale	-0,85	-1,71

(milioni di euro)

Nel complesso, le modifiche di cui ai commi 5 bis e 5 ter comportano i seguenti effetti finanziari:

Misure sisma Ischia	2017	2018	2019	2020
Sospensione versamenti	-1,7	1,7		
Esenzione imposte dirette		-0,1	-0,06	0,04
Esenzione IMU TASI	-0,85	-1,71		
Totale	-2,55	-0,11	-0,06	0,04

(milioni di euro)

Comma 6

Con la modifica al comma 6, viene prevista la riduzione, da 8,1 milioni di euro a 5,8 milioni di euro, della dotazione originaria del fondo volto a compensare i comuni delle minori entrate locali per l'anno 2017 conseguenti alle sospensioni previste dall'articolo 2 in esame.

In particolare, tale riduzione tiene conto sia dei minori effetti sui tributi locali della sospensione per i comuni di cui al comma 1 (da 8,1 milioni a 5,3 milioni), sia dell'estensione del riparto del fondo ai comuni indicati dal comma 5-bis (per un importo di 0,5 milioni di euro).

Tali effetti sono già compresi nei profili finanziari sopra indicati, relativi alle specifiche disposizioni sulle sospensioni previste.

Di seguito una tabella riepilogativa per gli effetti delle lettere da a) ad e):

Modifiche art. 2	2017	2018	2019	2020
Lettere a), b) e c) - Livorno	+25	-25		
Lettera d) - Ischia	-2,55	-0,11	-0,06	0,04
Totale	+22,45	-25,11	-0,06	0,04

Milioni di euro

Comma 6 bis. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 6, pari ad euro 2.550.000 per l'anno 2017, ad euro 110.000 per l'anno 2018 e ad euro 60.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. La disposizione autorizza la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2019 e di euro 10.000.000 per l'anno 2020 da iscrivere in apposito fondo per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Nel successivo comma 6-quater si dispone che, alla copertura degli oneri previsti al precedente comma 6-ter, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-

2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Al successivo comma 6-quinquies è previsto che, per gli interventi e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 6-ter per l'erogazione, la ripartizione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati, si provveda tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi da 6-sexies a 6-undecies.

Il comma 6-sexies prevede l'erogazione di un contributo in conto capitale alle imprese ubicate nel territorio dei comuni dell'isola di Ischia al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

I commi successivi disciplinano l'erogazione del contributo rinviando a un successivo decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo. Viene comunque previsto che il contributo in esame sia concesso nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, importo che rappresenta l'onere relativo alle disposizioni in esame. Per la copertura del predetto onere si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 7. La disposizione prevede che il pagamento dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione prevista dal comma 13 dell'articolo 48 del decreto legge n. 189 del 2016 avvenga a decorrere dal mese di maggio 2018 in massimo 24 rate mensili di pari importo (piuttosto che dal mese di ottobre 2017 ed in 18 rate mensili di pari importo).

Stima degli effetti finanziari

Oneri(+)/risparmi(-) in milioni di euro

2017	2018	2019	2020
+85,2	+170,4	-170,4	-85,2

Si fa presente che la valutazione è stata effettuata ipotizzando che la totalità dei soggetti interessati scelga la rateizzazione del pagamento dei contributi non versati nel numero massimo di rate consentito dalla norma.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 85,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 170,4 nell'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 8. La disposizione prevede il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato a far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, sia ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

Articolo 2 bis

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ed ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici)

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)

La disposizione innova in più parti la disciplina contenuta nel decreto legge n. 189 del 2016 ed al contempo reca nuove disposizioni a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 1 integra l'articolo 2 del decreto legge n. 189 del 2016, esplicitando che tutti gli oneri relativi agli incarichi di progettazione ed a quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono a carico non già delle risorse proprie delle stazioni appaltanti, bensì delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016. La disposizione non determina pertanto oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione attribuisce, tra l'altro, attraverso una riformulazione dell'attuale comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n.189 del 17 ottobre 2016, ai Comuni il compito di effettuare l'attività istruttoria e di procedere all'adozione dell'atto finale relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio. La previsione, pertanto, ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 ha lo scopo di consentire l'erogazione di contributi anche con riguardo agli interventi, non abusivi, posti in essere con riguardo ad immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nell'immediatezza dell'evento stesso e quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 189/2016. Tali interventi ad oggi restano al di fuori di ogni previsione, non rinvenendosi alcuna disposizione che legittimi l'erogazione di contributi per attività poste in essere anteriormente all'introduzione dei contributi medesimi. Ferma restando la necessità che non si tratti di interventi abusivi, è devoluta ad una successiva ordinanza commissariale l'individuazione dei criteri e modalità del rimborso di questi interventi, che dovrà necessariamente avvenire in via diretta mediante l'impiego delle risorse commissariali e per i quali non potranno trovare applicazione le regole stabilite dalle successive ordinanze in materia di ricostruzione privata.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione stimati in euro 2,5 milioni complessivi, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Si precisa che trattasi di interventi già realizzati, e che è appunto sulla scorta delle verifiche al riguardo effettuate dagli Uffici speciali in ordine agli interventi rimborsabili conformi ai requisiti di legge che è stata compiuta la stima preventiva dei costi.

Comma 4. La disposizione modifica l'attuale formulazione dell'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016, in materia di procedure per interventi d'immediata riparazione con rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danno lievi e che non sono stati classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure sono stati classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da apposita ordinanza di protezione civile. Trattasi di modifiche procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 5. Si prevede quale termine ultimo per la presentazione delle schede AeDES la data del 31 gennaio 2018, precisando che l'inosservanza di detto termine, nonché delle modalità di presentazione delle schede AeDES, determina il mancato riconoscimento al professionista del compenso per l'attività svolta e l'inammissibilità della domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 189 del 2016. Le previsioni hanno quindi natura procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 6 è finalizzata a consentire la regolarizzazione temporanea degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo da coloro i quali, nell'immediatezza degli eventi sismici, si siano trovati nell'urgente necessità di reperire una soluzione abitativa per essere stata la loro abitazione dichiarata inagibile. Essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (tenuto anche conto che nei casi in questione è prevista l'automatica rinuncia al contributo per l'autonoma sistemazione da parte di coloro che si

avvarranno dello strumento di regolarizzazione in questione).

La previsione di cui al comma 7, prevedendo che mediante apposito provvedimento commissariale venga stabilito il termine entro il quale i Comuni del c.d. cratere possono procedere all'individuazione degli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 8 sostituisce l'articolo 13 del decreto legge n. 189 del 2016 al fine di rendere più rapida e agevole la definizione delle pratiche di contributo per la ricostruzione degli edifici siti nei Comuni della Regione Abruzzo, già interessati dal sisma del 2009 e che abbiano subito danni ulteriori per effetto degli eventi sismici del 2016-2017. L'intervento si è reso necessario in quanto l'attuale meccanismo incentrato sul dato discriminante dell'avere o non avere i detti edifici già fruito di contributi per la ricostruzione 2009 al momento dei nuovi eventi sismici si è rivelato eccessivamente farraginoso e foriero di difficoltà applicative.

Pertanto, al comma 1 con riguardo all'ipotesi in cui un immobile, già danneggiato dal sisma del 2009 e ulteriormente lesionato per effetto degli eventi del 2016-2017, sia stato già ammesso a contributo per i danni più risalenti ed i lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In questo caso, è previsto che il contributo per i danni ulteriori, quale che ne sia l'entità, sia liquidato comunque in applicazione della normativa del 2009, inserendosi dunque la nuova domanda di finanziamento nell'iter procedimentale già avviato presso gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al fine di gestire le procedure di ricostruzione in Abruzzo dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, ai commi 2 e 3, si è optato per una soluzione incentrata alla concentrazione presso un'unica sede, per quanto possibile, delle procedure di contributo per la ricostruzione degli edifici in questione, stabilendo che queste debbano svolgersi e definirsi integralmente, a seconda dei casi, o con le procedure previste per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 (d.l. 28 aprile 2009, n. 39) o con quelle disciplinate dal presente decreto e dalle ordinanze attuative in base al criterio della c.d. prevalenza nel rapporto tra il danno pregresso, causato dal sisma del 2009, e i nuovi danni cagionati dagli eventi più recenti. La norma prevede che: laddove i nuovi danni siano di entità inferiore a quelli pregressi, la procedura si svolgerà anche per il contributo aggiuntivo sulla base delle norme del 2009; qualora, al contrario, i nuovi danni abbiano prevalenza su quelli precedenti, tendenzialmente l'intera procedura di ricostruzione si svolgerà applicando la normativa del 2016.

Viene rimesso a una successiva ordinanza commissariale – destinata verosimilmente a modificare *in parte qua* l'ordinanza n. 19 del 2017 – non solo la determinazione dei criteri per accertare se il nuovo danno sia o meno prevalente rispetto a quello anteriore (criteri che dovranno evidentemente basarsi sugli esiti risultanti dalle schede AcDES redatte a seguito dell'uno e degli altri eventi sismici), ma anche la definizione di modalità e procedure per la concessione del contributo aggiuntivo nei casi in cui questo debba essere erogato ai sensi del d.l. n. 189/2016 e delle ordinanze attuative.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione e che saranno erogate secondo modalità da concordare e approvare con apposita ordinanza.

Le previsioni di cui ai commi 9 e 10, in quanto finalizzate ad individuare le differenti tipologie di interventi di ricostruzione c.d. pubblica e le modalità di attuazione degli stessi, hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 prevede l'individuazione dei soggetti attuatori, quale strumento per velocizzare il

processo di ricostruzione. Esso, pertanto, ha un contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione di cui al comma 12, in quanto finalizzata a coordinare le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 189 del 2016 relativi ai compiti ed alle funzioni della Conferenza permanente e della Conferenza regionale, ha contenuto ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 13 viene previsto che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i Comuni, le unioni di Comuni, le comunità montane e le Province interessate possano avvalersi, oltreché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

I rapporti tra le centrali di committenza ed i soggetti attuatori vengono disciplinati tramite apposite convenzioni che, con specifico riguardo alla remunerazione del servizio reso, devono recepire i contenuti di un apposito decreto, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Agli oneri derivanti dalle convenzioni si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.

Il comma 14 è finalizzato a coordinare le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, con il disposto incremento delle centrali uniche di committenza. A tal fine, si stabilisce che le modalità e la tipologia di interventi sottoposti al controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, vengano determinate tramite apposito accordo sottoscritto anche dalle altre centrali uniche di committenza e dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari. Inoltre, viene ribadito il ruolo e la funzione di coordinatore, nei rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, del Commissario straordinario del governo da attuarsi anche attraverso l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relative alle procedure di gara sottoposte alla vigilanza dell'Autorità. Detta piattaforma opererà anche in connessione con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione.

Al comma 15, si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma 14 si provveda con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 16 dispone la modifica del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legge 189 del 2016, in coerenza con la novella di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legge, ed è finalizzata a chiarire, attraverso l'eliminazione del termine "*pubblica*", che tutta l'attività di progettazione, ove affidata a terzi è finanziata integralmente dalle risorse commissariali.

Le previsioni, contenute nelle lettere a), b), c), d) e h) del comma 17, nonché nei commi 18 e 19, hanno contenuto ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le previsioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 17 contengono modifiche alle attuali lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016 e riguardano esclusivamente il personale comandato presso la Struttura commissariale ai sensi della lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 50.

Dette disposizioni prevedono:

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale ed ai titolari di posizioni organizzativa, direttamente impegnati nelle attività di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, un incremento fino al 30 per cento (dall'1.10.2016 al 31.12.2016) e fino al 20 per cento (dall'1.1.2017 al 31.12.2018) della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi

ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego;

- la possibilità di riconoscere al personale dirigenziale e non dirigenziale un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifici progetti legati all'emergenza e alla ricostruzione, determinati semestralmente dal Commissario straordinario e ai titolari di posizioni organizzativa e per il personale non dirigenziale.

Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione è finalizzata a semplificare il procedimento di quantificazione degli incrementi retributivi concedibili, eliminando, in considerazione della temporaneità e straordinarietà della gestione commissariale, il riferimento alla necessità della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 1 del d.lgs n.165/2001 e predeterminando, sia pure in termini percentuali, l'entità delle maggiori somme da corrispondere al personale dipendente.

Si precisa che la disposizione non crea sovrapposizioni con l'applicazione a detto personale del trattamento economico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattasi, infatti, di emolumenti aggiuntivi, la cui erogazione è meramente eventuale (come confermato dall'espressione "*può essere attribuito*") ed è destinata a remunerare un'attività lavorativa specifica (non coincidente con quella "ordinaria" o svolta al di fuori del "normale orario di lavoro"), come confermato dalla differente graduazione dell'incremento retributivo in proporzione al tempo trascorso dagli eventi sismici, dal riferimento allo svolgimento diretto da parte del personale dirigenziale o titolare di posizioni organizzative di una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016 ed ai giorni di impiego effettivo, nonché, per tutto il personale, dalla rilevanza attribuita ai risultati conseguiti nella realizzazione di specifici programmi legati all'emergenza o alla ricostruzione.

Si evidenzia che la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, afferendo trattamenti economici aggiuntivi già previsti dalle vigenti disposizioni ed integralmente finanziati con le risorse di cui al comma 8 dell'articolo 50 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.

All'uopo, si riproduce un prospetto riepilogativo degli oneri economici relativi al personale non statale comandato presso la Struttura commissariale.

Tabella 1

REGIONI - ENTITÒ LOCALI								
CATEGORIA GIURIDICA ECONOMICA	TABELLARE comprensivo di 13*	INDENNITA' COMPARTO	EX ART. 8 CCNL 2006	I.V.C. (13 mensilità)	TOTALE FONDAMENTALE	ONERI SU FONDAMENTALE (35,18%)	TOTALE COSTO FONDAMENTALE	VALORE MEDIO
02/04	10.734,41	412,00	-	282,13	31.467,64	11.193,93	42.661,57	37.210,11
02/04	23.712,23	412,00	-	319,41	39.455,31	13.878,41	53.333,72	
02/04	21.492,57	412,00	-	276,13	28.221,98	9.943,92	38.165,90	
02	26.796,13	412,00	-	197,73	27.198,38	9.644,13	36.842,51	
02	14.254,21	412,00	-	192,49	14.667,43	5.144,03	19.811,46	
02/02	30.734,81	412,00	-	282,13	31.467,64	11.193,93	42.661,57	
02/02	20.733,10	412,00	-	215,41	28.980,51	10.295,61	39.276,12	
02/04	18.377,73	412,00	-	205,13	28.006,74	9.845,93	37.852,67	
02/02	14.866,17	412,00	-	187,73	27.198,38	9.644,13	36.842,51	
02	12.492,60	412,00	-	171,99	23.705,09	8.346,59	32.051,68	
02	22.724,42	449,60	-	177,97	23.454,00	8.302,47	31.756,47	
02	11.582,12	449,60	-	171,60	23.601,32	8.342,94	31.944,26	
02	12.131,67	449,60	-	168,40	22.594,67	8.064,35	30.659,02	
02	11.472,68	449,60	-	161,39	22.289,13	7.841,32	30.130,45	
02	17.823,11	449,60	-	163,02	18.533,31	6.519,91	25.053,22	
02/02	21.154,42	471,72	-	161,46	22.163,51	7.792,74	29.956,25	
02/02	20.736,20	471,72	-	155,43	21.896,08	7.516,52	29.412,60	
02/04	22.376,15	471,72	-	162,32	21.600,79	7.895,06	29.495,85	
02/04	22.227,99	471,72	-	160,23	22.489,99	7.863,19	30.353,18	
02	22.729,29	471,72	-	149,07	23.968,87	7.169,77	31.138,64	
02	18.962,52	471,72	64,56	142,43	19.671,24	6.920,35	26.591,59	
02/02	11.374,92	471,72	64,56	161,46	12.122,67	7.021,45	19.144,12	
02/04	12.739,22	471,72	64,56	151,43	11.490,64	7.099,62	18.589,26	
02/02	12.376,13	471,72	64,56	152,33	11.065,75	7.410,79	18.476,54	
02/04	22.227,99	471,72	64,56	150,23	23.724,55	7.190,90	30.915,45	
02/02	19.749,08	471,72	64,56	149,07	20.469,41	7.190,49	27.659,90	
02	18.591,77	471,72	64,56	142,44	19.283,23	6.914,21	26.197,44	

VALORE MEDIO: 32.052,47
 COSTO PRESUNTO CALCOLATO SU SOGGETTI PRIVATI: 1.604.123,27

La disposizione di cui alla lettera g) del comma 17 ha una funzione meramente interpretativa ed è finalizzata a chiarire che tutto il personale pubblico impiegato presso gli Uffici speciali per la Ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016 potrà beneficiare delle provvidenze previste dalle lettere a), b) e c), del comma 7.

Il comma 20, nei limiti del contingente di personale assumibile e delle risorse già previste dal comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016, consente ai Comuni ed alle Province di prorogare fino alla data del 31 dicembre 2018 i contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare attraverso le procedure selettive di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis. La disposizione, pertanto, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 21 prevede:

- alla lettera a), il differimento al 31 dicembre 2018 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

- alla lettera b), il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per le sole attività economiche e per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita con apposita ordinanza sindacale, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione

In entrambi i casi, viene prevista, con la previsione di cui al comma 22, la possibilità per i beneficiari dei mutui e dei finanziamenti di optare per la sospensione del pagamento dell'intero importo delle rate in scadenza ovvero della sola sorte capitale. Ove non venga esercitata l'opzione, la sospensione riguarda l'intero importo delle rate in scadenza,

rispettivamente, entro il 31 dicembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2020.

In analogia con quanto indicato nella relazione tecnica del decreto legge n. 189 del 2016, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 23 interviene sull'articolo 5 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Trattasi di disposizioni meramente ordinamentali e che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 24 interviene sulla sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di erogazione di energia elettrica, acqua e gas, che le aziende fornitrici hanno disposto con propri provvedimenti per un periodo limitato in attuazione del comma 2 del decreto-legge n. 189/2016. In particolare, è stabilito che la detta sospensione sia differita fino al 31 maggio 2018 per coloro i quali dichiarino con apposita autocertificazione l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda. Poiché alcuni dei periodi di sospensione disposti ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 48 sono già scaduti (ciò vale, in particolare, per i soggetti che ne hanno fruito in quanto danneggiati dal primo evento sismico del 24 agosto 2016), è altresì stabilito che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente eseguiti da chi, a seguito della cessazione dell'originaria sospensione, si sia attivato spontaneamente o a seguito di sollecitazione per saldare quanto dovuto.

Il comma 25 stabilisce che gli enti erogatori provvedano con propri provvedimenti a rateizzare i pagamenti, che dovranno essere eseguiti al termine della sospensione, per un periodo non inferiore a 36 mesi, stabilendo anche agevolazioni tariffarie per le utenze site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016, da compensare con eventuali misure perequative.

Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'onere delle agevolazioni viene coperto dagli enti erogatori attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 26 della disposizione in esame, con riferimento ai Comuni colpiti dal sisma del 2016, è inteso a modificare il termine dal quale riprendono a decorrere i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali. In particolare la disposizione prevede di far decorrere i suddetti termini dal "1° giugno 2018", piuttosto che dalla fine del periodo di sospensione così come disposto dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che la stessa non impatta negativamente in termini finanziari per l'anno corrente, visto che l'effettivo incasso delle cartelle di pagamento interessate dalla misura si sarebbe realizzato anche a legislazione vigente nel 2018.

Il comma 27 consente ai Comuni di cui allegati nn. 1, 2 e 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016 di costituire convezioni interregionali o aderire a convenzioni già esistenti, anche qualora non sia presente la condizione territoriale dell'essere in posizione di confine, al fine di ovviare alle difficoltà di reperire segretari comunali. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 28, la norma provvede a una più coerente individuazione della platea dei soggetti legittimati alle richieste di contributi per la ricostruzione, specificando che sono legittimati a tale richiesta tutti i soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, in luogo dei titolari di diritti reali di garanzia come previsto nel tessuto originario del d.l. n. 189 del 2016.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né si ravvisano rischi di contenziosi dal momento che, sulla base delle informazioni rese dagli Uffici speciali per la ricostruzione, ad oggi non risultano pervenute domande di contributo da parte di soggetti titolari di diritti reali di garanzia sugli immobili interessati.

La previsione di cui al comma 29 (proroga indennità di funzione di ente di classe superiore,

incremento fruizione permessi e licenze per amministratori) non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non viene meno l'obiettivo stabilito ai fini del pareggio di bilancio e gli enti interessati, pertanto, dovranno compensare l'eventuale aggravio di onere a carico dei propri bilanci con una corrispondente riduzione di altra voce di spesa o un incremento di una voce di entrata, al fine di conseguire il predetto obiettivo.

La disposizione di cui al comma 30 differisce al 2023 il termine a decorrere dal quale il personale assunto a tempo indeterminato dal comune de L'Aquila e dai comuni del cratere ai sensi del comma 5 dell'articolo 67-ter del DL 83/2012 risultante eventualmente in sovrannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti. La disposizione di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 31 non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, disponendo modifiche procedurali in ordine all'applicazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 circa il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario, entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 32 modifica l'assetto organizzativo delle strutture deputate alla ricostruzione del sisma 2009. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 33, la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla tenuta della prevista sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidata alla Struttura di missione, che già cura la gestione della medesima Anagrafe, ai sensi del citato articolo 30, provvederà la stessa Struttura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma 34 non comporta oneri in quanto finalizzato ad estendere la platea dei comuni interessati alla prima priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.

Con i commi 35, 36 e 37, la quantificazione degli oneri introdotta in norma "nel suo limite massimo", pari a 2.320.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è coerente con il fabbisogno effettivo già documentato dalle amministrazioni interessate per gli anni 2017 e 2018 relativo al personale assunto e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.

Con il comma 38, la quantificazione degli oneri individuata nella norma nel suo limite massimo", pari a 1.700.000 euro per il comune dell'Aquila e 1.152.209 euro per i comuni del cratere per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è in relazione al personale assunto a tempo determinato in base alla normativa emergenziale vigente e in servizio fino al 31 dicembre 2018. La copertura è individuata nell'ambito della quota assegnata annualmente dal CIPE ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, a valere sugli stanziamenti pluriennali di cui alla legge 23 dicembre 2013 n. 190 (ex tabella E). Tale legge reca il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 convertito nella legge 24 giugno 2013 n. 71, fino al 2020.

I commi 39 e 40 non comportano nuovi oneri, in quanto trattasi di una facoltà per i Comuni e comunque gli eventuali ulteriori interventi potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse ancora disponibili stanziare per la ricostruzione.

Il comma 41 interviene sulla procedura di ricostruzione degli alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa, a seguito del sisma Abruzzo 2009, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi sono già ricompresi nel piano generale della ricostruzione privata, già finanziato.

Il comma 42 ha natura ordinamentale prevedendo procedure concorsuali riservate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni; pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri. Il comma 43 prevede la riduzione del perimetro dei comuni colpiti dal sisma del 2012 a partire da gennaio 2019. Trattandosi di disposizione ordinamentale non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 44 prevede la proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione ancora in essere. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che alle relative spese e attività si dovrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-ter

(Contributi alle aziende agropastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2017)

La disposizione prevede un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da erogare a titolo di concorso all'attività di indennizzo per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017.

Ai relativi oneri si provvede per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 15 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3

(Estensione Split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

Commi 1-3 La norma prevede l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti:

1. alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazioni centrali diverse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri, dalle Pubbliche Amministrazioni locali diverse da Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, nonché dagli enti di previdenza;

2. alle aziende speciali, agli enti pubblici economici e alle società, partecipate in misura maggioritaria dalle Amministrazioni pubbliche, dalle Autorità indipendenti e dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle loro controllate.

Ai fini della norma, si definisce maggioritaria una partecipazione pari o superiore al 70 per cento del capitale. Alla luce di questa previsione, rientrano nel perimetro dei soggetti tenuti ad applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti anche le società a partecipazione congiunta da parte di più enti locali, ciascuno proprietario di una quota minoritaria, se la somma delle azioni o quote detenute è maggiore o uguale al 70 per cento.

Al fine di quantificare gli effetti finanziari dell'estensione dello *split payment*, i fornitori delle società e degli enti elencati al punto 1 e al punto 2 (e le relative transazioni) sono stati puntualmente individuati utilizzando la banca dati dello Spesometro 2014 e sono stati successivamente ripartiti per settore di attività economica. Complessivamente sono stati individuati 45.341 fornitori delle società controllate che versano un valore complessivo di IVA pari a circa 906 milioni di euro.

La metodologia di stima dell'estensione dello *Split Payment* alle società controllate e agli enti sopra elencati, si basa sulla considerazione che le società indicate ai punti 1) e 2) abbiano un grado di "fedeltà fiscale" maggiore dei loro fornitori nell'assolvimento degli obblighi di versamento dell'imposta.

Dalle elaborazioni effettuate sulla banca dati dello Spesometro 2014 risulta che i fornitori di queste società hanno un valore di "fedeltà fiscale" pari a 14,93% mentre, in media, per le società e gli enti sopra elencati, il grado di affidabilità fiscale assume un valore inferiore e pari a 9,83%. Tenendo conto che ad un indice più basso corrisponde una maggiore *compliance* fiscale, la differenza tra i due tassi attesta che le società controllate sono caratterizzate da un maggiore grado di affidabilità fiscale rispetto a quello dei fornitori.

Effetti finanziari dell'estensione dello *Split Payment* a tutte le società controllate
dall'Amministrazione Pubblica

	Fornitori	Acquirenti
Numero	45.341	617
a) IVA	867.162	905.879
Tasso di infedeltà	14,93%	9,83%
b) Differenza tra il tasso di infedeltà dei fornitori e delle società controllate		5,10%
c) = a) * b)		
Incremento di Gettito IVA netta (in migliaia di euro)		46.200

Applicando la differenza tra i gradi di fedeltà fiscale (5,1%) all'ammontare di IVA sulle cessioni alle società controllate effettuate dai fornitori operanti nei settori non assoggettati al *Reverse Charge* e dalle società che non rientrano nel perimetro delle controllate (pari a 906 milioni) si stima un incremento di gettito IVA pari a 46,2 milioni di euro.

Gli effetti finanziari del recupero di Iva al netto di rimborsi e compensazioni sono riportati nella tabella che segue.

	2018	2019	2020
Iva lorda (A)	57,7	57,7	57,7
Rimborsi e compensazioni(B)	11,5	11,5	11,5
Recupero Iva netta (A)-(B)	46,2	46,2	46,2

Valori in milioni di euro

Articolo 4

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo)

La disposizione in esame, al comma 1, è volta a favorire la puntuale ed immediata applicazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sui giornali quotidiani e periodici e sulle radio e televisioni locali, di valore incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo nell'anno precedente. La misura del credito d'imposta è pari al 75 per cento dell'incremento dell'investimento pubblicitario, aumentato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

La fissazione del limite complessivo dello stanziamento annuale da destinare alla misura fiscale, prevista dall'articolo 57-bis, è oggi demandata, dalla stessa disposizione, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 198/2016.

La norma stabilisce direttamente l'ammontare delle risorse da destinare al credito d'imposta per l'anno 2018, il che consentirà alle imprese di conoscere tempestivamente il reale impatto della misura in modo da poter più consapevolmente adottare le decisioni e le strategie relative

agli investimenti pubblicitari.

Pertanto, la disposizione, al comma 1, lettera a), prevede la modifica del comma 3 dell'articolo 57-bis citato, stabilendo che per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali, sia autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 62,5 milioni di euro. Tale importo rappresenta il limite di spesa dell'agevolazione. Tali risorse saranno iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite nella contabilità speciale 1778 dell'Agenzia delle entrate per le necessarie regolazioni contabili.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016. Al solo fine di permettere la corretta imputazione in fase di adozione del DPCM di riparto del Fondo per l'anno 2018, è altresì stabilito che la riduzione di 62,5 milioni di euro è da imputare per 50 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 12,5 milioni al Ministero dello sviluppo economico. Resta ferma la vigente modalità di copertura finanziaria dell'ulteriore agevolazione prevista dal comma 2 dell'articolo 57-bis del D.L. 50/2017 (finanziamenti alle nuove imprese editrici per progetti innovativi), mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nei limiti di quanto annualmente assegnato con il relativo decreto di riparto.

La disposizione alla lettera 0a del comma 1 della disposizione in esame, di natura chiarificatrice, prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017 sia esteso anche agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, includendo, inoltre, tra i mezzi di comunicazione la stampa quotidiana e periodica on-line. Anche tale disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di interventi su un'agevolazione in ordine alla quale è previsto un limite di spesa.

La lettera b) del medesimo comma 1 prevede una disciplina transitoria volta a stabilire, in via di prima applicazione, che una quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018, pari a 20 milioni di euro a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinata al riconoscimento del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online effettuati nell'anno 2017, a partire dal 24 giugno 2017, data di entrata in vigore dell'articolo 57-bis ricordato e, conseguentemente, stabilisce il periodo di riferimento per la valutazione della percentuale di incremento degli investimenti pubblicitari.

Tale ultima modifica non comporta effetti ulteriori rispetto alla copertura finanziaria individuata alla lettera a), in quanto si limita ad individuare uno dei requisiti per la concessione dell'agevolazione che comunque avverrà in corso di esercizio 2018.

Il successivo comma 2 provvede ad aggiornare i riferimenti normativi riportati all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legge 8 ottobre 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, confermando l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate al Ministero, ai sensi della normativa sul cinema e sull'audiovisivo. La disposizione non comporta effetti sul gettito in quanto trattasi di mero adeguamento formale della normativa pregressa in considerazione dell'entrata in vigore della legge 220 del 2016 e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5 (Sterilizzazione IVA)

La disposizione in esame prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), mediante la riduzione dell'aumento dell'aliquota ridotta con il passaggio all'11,14%

in luogo dell'11,50% previsto.

Inoltre, con la stessa disposizione, si prevede anche una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise previsto nel 2019.

La legislazione vigente prevede i seguenti incrementi di aliquota IVA e Accise a cui sono stati ascritti gli effetti finanziari indicati in tabella:

Legislazione vigente	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,5% - nel 2019 incremento dal 11,5% al 12% - dal 2020 incremento dal 12% al 13%	3.478,50	4.638,00	6.957,00	6.957,00
Aliquota IVA ordinaria: - nel 2018 incremento dal 22% al 25% - nel 2019 incremento dal 25% al 25,4% - nel 2020 riduzione dal 25,4% al 24,9% - dal 2021 è pari al 25%	12.264	13.899,00	11.855,00	12.263,80
Accise	0,00	350,00	350,00	350,00
Totale	15.742,50	18.887,00	19.162,00	19.570,80

in milioni di euro

Sulla base dei dati sopra riportati, si stima che l'intervento sulla sola aliquota IVA ridotta e sulle Accise comportino i seguenti effetti finanziari:

Sterilizzazione effetti per l'anno 2018	2018	2019	2020	2021
Aliquota IVA ridotta: - nel 2018 incremento dal 10% all'11,14% - nel 2019 incremento dall'11,14% al 12%	-840	0,00	0,00	0,00
Accise	0,00	-340,00	0,00	0,00
Totale	-840,00	-340,00	0,00	0,00

in milioni di euro

Articolo 5-bis

(Modifica all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

La disposizione aggiunge, dopo l'articolo 5, l'art 5-bis che sostituisce il comma 4 del citato articolo 39-quater, prevedendo, sia per i procedimenti di cui al comma 1 (inserimento nella tariffa) sia per quelli di cui al comma 2 (variazioni tariffarie) il termine di 45 giorni (anziché 90 giorni attualmente previsti) per la conclusione dei relativi procedimenti.

La norma non determina effetti finanziari.

Articolo 5-ter

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del

D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascritto effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.

Articolo 5-quater

(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso)

La disposizione modifica la norma in materia di detrazione per erogazioni liberali in favore delle società di mutuo soccorso (attuale comma 5 dell'articolo 83 del D.lgs. 117/2017), stabilendo che la detrazione in esame sia riconosciuta per importi non superiori a 1300 euro.

Sul punto, si evidenzia che la norma corregge un mero errore materiale di redazione della disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, la modifica è finalizzata a far sì che la detrazione del 19 per cento dei contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso, che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sia riconosciuta per importi non superiori a 1.300 euro, al pari di quanto previsto dalla previgente disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), del DPR n. 917 del 1986, abrogato dal decreto legislativo n. 117 del 2017.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Articolo 5-quinquies

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

La disposizione prevede la detraibilità dall'IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti destinati a fini medici speciali, elencati nella sezione A1 del corrispondente Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, limitatamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Al riguardo, si stima che la disposizione determini una perdita di gettito IRPEF pari a 11,4 milioni di euro su base annua, con i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-20,0	-11,4	+8,6	0

In milioni di euro

Ai relativi oneri si provvede: quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si prevede inoltre che le maggiori entrate pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1 sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 5-sexies.

(Interpretazione autentica dell'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117)

La disposizione attiene al differimento dell'abrogazione delle disposizioni agevolative in materia di erogazioni liberali agli Enti del terzo settore dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 (3 agosto 2017) al 31 dicembre 2017.

Sotto il profilo finanziario, si stima che dalla disposizione non derivano effetti in termini di

gettito, in considerazione del fatto che la relazione tecnica al provvedimento originario non ha ascritto effetti positivi alla suddetta abrogazione per i mesi da agosto a dicembre 2017 e ha considerato la decorrenza sia delle nuove norme sia dell'abrogazione delle precedenti disposizioni dall'anno d'imposta 2018.

Articolo 5-septies

(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero)

La disposizione ha effetti positivi sul gettito, prudenzialmente non stimati, in quanto consente l'emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, da parte di lavoratori espatriati che sono rientrati successivamente in Italia o ex lavoratori frontalieri attraverso una procedura molto semplificata. La norma prevede il pagamento di un importo calcolato con un'aliquota del 3% sul valore delle attività e sulla giacenza sui conti correnti e sui libretti di risparmio alla data fissata dalla norma in sostituzione delle imposte sui redditi, IVAFE, IVIE e delle sanzioni per le violazioni delle norme sul monitoraggio fiscale.

Articolo 5-octies

(Norma interpretativa dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79)

La norma chiarisce in via interpretativa che le risorse individuate con decreto del Ministro dell'economia affluiscono ai fondi dell'incentivazione del personale per essere assegnate secondo le modalità individuate in sede di contrattazione integrativa.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Articolo 6

(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

Comma 1 Le disposizioni apportano delle modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

In particolare, all'articolo 2, viene aggiunto il comma *2-bis* che prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze circa la correttezza degli oneri ivi quantificati.

La modifica al comma 3 prevede di limitare a 60 giorni successivi all'adozione degli atti di indirizzo, il tempo utile per l'emanazione del DPCM che individua le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali da ripartire per soddisfare il fabbisogno finanziario relativo delle stesse come risultano da delibera. Ciò al fine di risolvere le problematiche finanziarie generate dalle tempistiche di approvazione del DPCM, che compromettono la prosecuzione delle missioni internazionali.

La modifica al comma 4, prevede che l'anticipazione di tesoreria venga erogata in relazione alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4 e non sulla base del fabbisogno finanziario che, tipicamente, è molto più elevato e che l'anticipazione sia concessa su base trimestrale e non più mensile.

Inoltre, viene introdotto il comma *4-bis* che richiama una disposizione che è stata sempre contenuta in tutti i decreti-legge concernenti la partecipazione alle missioni internazionali. Il comma prevede che fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali

alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.

All'articolo 3 comma 1, viene introdotto il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle relazioni annuali sulla partecipazione alle missioni internazionali che il Governo trasmette al Parlamento, ivi incluse la proroga delle stesse. Inoltre, viene previsto che le stesse siano corredate da relazione tecnica positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alle spese di partecipazione alle missioni, coerentemente con la legge n. 196 del 2009, articolo 17, comma 3.

All'articolo 4, commi 3, 4 e 4 *bis*, vengono replicate le modifiche di cui all'articolo 2, in ordine sia alla previsione di limitare a 60 giorni successivi all'adozione degli atti di indirizzo, il tempo utile per l'emanazione del DPCM che individua le risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali da ripartire per soddisfare il fabbisogno finanziario relativo delle stesse come risultano da delibera sia all'anticipazione che può essere richiesta dalle amministrazioni interessate nelle more dell'emanazione del DPCM.

Comma 1 lettera c bis. All'articolo 6, comma 1, viene estesa al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di Comando e controllo di una missione internazionale, la deroga (già prevista per il personale della medesima missione impiegato a bordo) al limite annuo massimo di 120 giorni stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, ai fini della corresponsione del Compenso Forfettario d'Impiego (cd. CFI).

L'ambito applicativo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", afferisce esclusivamente ai casi in cui al personale impiegato nelle missioni internazionali non è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5, della stessa legge. Al riguardo si precisa che la corresponsione di tale ultimo emolumento, a parità di ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, esclude e sostituisce la corresponsione all'interessato, del maggior compenso che altrimenti sarebbe dovuto per "lavoro straordinario".

La disposizione integra l'articolo 6 della legge n. 145 del 2016, concernente la disciplina del compenso forfettario d'impiego (CFI) per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, il quale, al pari di tutte le altre disposizione recate dal Capo II della medesima legge, già trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 (della stessa legge n. 145 del 2016), la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio.

Comma 1 bis. La novella all'articolo 538-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è intesa ad estendere la speciale disciplina relativa alle procedure di affidamento dei contratti di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate anche ai contratti relativi all'approvvigionamento di carbo-lubrificanti, alla manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione finanziati nello stesso modo.

Tale disciplina autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento di tali contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che si possa procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Ciò consente di garantire che i servizi ivi previsti possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Comma 2. Le disposizioni modificano l'articolo 9, commi 2 e 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 relativo, tra l'altro, alla sperimentazione del nuovo concetto di impegno e alla sua entrata in vigore.

La **lettera a)** posticipa al 1 gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativo all'assunzione degli impegni di spesa, la cui decorrenza era prevista dal 1 gennaio 2018.

La **lettera b)** prolunga la sperimentazione del nuovo concetto di impegno di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista a legislazione vigente.

Alle modifiche normative non sono ascritti effetti finanziari.

Commi 3-4. Le norme si rendono necessarie al fine di provvedere all'attuazione mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle variazioni contabili che garantiscono la copertura ai decreti legislativi del 29 maggio 2017 n. 94, concernente "*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*", e n. 95 recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*"

Comma 4 bis. La disposizione è volta a contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Pertanto, la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 5. La proposta normativa si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2017.

Il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, sono pari ad euro 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge concernente: "*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017*". Pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 140 milioni di euro di cui 45 milioni di euro per spese di funzionamento e 95 milioni per spese di personale.

Comma 5 bis. La modifica non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito già determinata dalla norma.

Articolo 6-bis

(Risorse per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione è finalizzata a rispondere alle contingenti e straordinarie esigenze della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.

A tal fine, con l'intervento di cui al comma 1, si provvede ad autorizzare, a favore del Ministero dell'interno, una spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 3,5

milioni destinati alla Polizia di Stato e 1 milione di euro destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

Comma 1. Le disposizioni sono volte a modificare l'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di destinare le risorse finanziarie, corrispondenti dalle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato - non impiegate per compensare il mancato transito di unità del personale del Corpo forestale, alle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 12, comma 7, lettera a) - a completare il piano di assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia. Tale piano consente di implementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, correlati al potenziamento dei servizi di contrasto della criminalità, con specifico riferimento alla recente minaccia terroristica.

Comma 2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, previste a legislazione vigente e non esercitate, sono quantificate in complessivi euro 50.139.905, come risultanti dalla ricognizione di cui alla Tabella 1, trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tale quantificazione è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- delle facoltà di assunzione relative agli anni 2015, 2016 e 2017, corrispondenti alle cessazioni del personale del Corpo forestale dello Stato riferite, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016, secondo il dettaglio indicato nella Sezione A della Tabella 1 citata;
- delle facoltà assunzionali residue del Corpo forestale dello Stato, autorizzate secondo la legislazione vigente e non esercitate, secondo il dettaglio indicato nella Sezione B della Tabella 1 citata;
- dell'ammontare delle risorse finanziarie, corrispondenti a quanto previsto nella nota alla Tabella A, di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, da detrarre rispetto alle risorse derivanti dalle lettere a) e b), secondo quanto indicato nella Sezione C della medesima Tabella 1, citata.

I mancati transiti di personale, rispetto al numero complessivo di unità spettanti alle singole amministrazioni, in base a quanto indicato nella Tabella A di cui al comma 1, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016, ammontano a 460 unità per un costo a regime di 19.128.951 euro, secondo quanto riportato nella Tabella 2, elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica.

Conseguentemente, le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all'articolo 12 comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono pari a 31.010.954 euro e risultano finalizzate come di seguito specificato:

Comma 2, lettera a) - riordino forze di polizia: 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per il 2018 e 15.004.387 euro a decorrere dal 2019;

Comma 2, lettera b) - autorizzazione ad assumere in aggiunta alle facoltà assunzionali a legislazione vigente: 543.996 euro per il 2017; di 11.334.180 euro per l'anno 2018; e di 16.006.567

euro a decorrere dal 2019, secondo il dettaglio che segue in tabella.

ASSUNZIONI STRAORDINARIE 2017 - RESIDUE (ca.16 Mln. €)

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	onere stipendiario annuo (parametri aggiornati da riordino)		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		
			base	accessorio (dal 2016) 20% FEM + stracore	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	base	accessorio	
ARMA	STRAD. 137	Alievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	0	€ 212.892,23	5	€ 1.064.536,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Carabinieri	€ 36.390,57	€ 3.744,55	€ 40.135,12	0	€ 0,00	0	€ 3.272.549,17	12	€ 5.320.881,44	12	€ 5.524.341,44	12	€ 5.324.341,44	12	€ 5.044.192,98	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 476.919,21	12	€ 5.718.373,76	12	€ 5.718.373,76
		Totale oneri					€ 212.892,23	12	€ 4.337.185,51	12	€ 5.320.881,44	12	€ 5.524.341,44	12	€ 5.324.341,44	12	€ 5.248.192,98	12	€ 5.718.373,76	12	€ 5.718.373,76
POLIZIA	STRAD. 123	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 142.892,50	5	€ 714.937,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 36.390,57	€ 4.670,00	€ 41.060,57	0	€ 0,00	0	€ 2.054.728,46	12	€ 5.203.810,13	12	€ 5.072.810,13	12	€ 4.971.470,13	12	€ 4.553.001,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 457.301,28	12	€ 5.347.683,19	12	€ 5.347.683,19
		Totale oneri					€ 142.892,50	12	€ 2.054.728,46	12	€ 5.203.810,13	12	€ 5.072.810,13	12	€ 4.971.470,13	12	€ 4.553.001,77	12	€ 5.347.683,19	12	€ 5.347.683,19
POL. PER.	STRAD. 48	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 142.892,50	5	€ 714.937,50	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Agente	€ 36.390,57	€ 3.218,92	€ 39.609,49	0	€ 0,00	0	€ 1.314.396,72	12	€ 3.910.375,57	12	€ 3.910.375,57	12	€ 3.810.375,57	12	€ 3.751.375,57	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 184.951,40	12	€ 4.298.216,97	12	€ 4.298.216,97
		Totale oneri					€ 142.892,50	12	€ 1.314.396,72	12	€ 3.910.375,57	12	€ 3.910.375,57	12	€ 3.810.375,57	12	€ 3.751.375,57	12	€ 4.298.216,97	12	€ 4.298.216,97
G. di FINANZA	STRAD. 22	Alievo Fin.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	0	€ 0,00	0	€ 218.330,98	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Finanziere	€ 36.390,57	€ 5.173,54	€ 41.564,11	0	€ 0,00	0	€ 482.748,13	12	€ 970.590,86	12	€ 918.300,86	12	€ 818.590,86	12	€ 818.590,86	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Fin. Scelto	€ 37.993,93	€ 5.173,54	€ 43.167,47	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
	100 Totale oneri					€ 0,00	0	€ 701.079,11	12	€ 970.590,86	12	€ 918.300,86	12	€ 818.590,86	12	€ 818.590,86	12	€ 818.590,86	12	€ 818.590,86	
	STRAD. 40	Al. Adm. (da 2016)	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 132.892,50	4	€ 264.522,40	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		Maresciallo	€ 36.390,57	€ 1.173,36	€ 37.563,93	0	€ 0,00	0	€ 1.312.448,24	12	€ 3.902.896,33	12	€ 3.902.896,33	12	€ 3.802.896,33	12	€ 3.702.896,33	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Mar. Ord.		€ 37.993,93	€ 1.173,36	€ 39.167,29	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
100 Totale oneri					€ 132.892,50	12	€ 5.277.965,40	12	€ 11.730.314,83	12	€ 11.730.314,83	12	€ 11.602.896,66	12	€ 11.502.896,66	12	€ 11.502.896,66	12	€ 11.502.896,66		
TOTALE ONERI					€ 132.892,50	12	€ 1.970.543,04	12	€ 2.648.797,79	12	€ 2.948.946,46	12	€ 2.952.682,33	12	€ 2.831.621,06	12	€ 3.050.928,42	12	€ 3.002.515,58		
totale oneri F.P. per STRAORDINARIE					€ 543.955,95		€ 11.334.180,07		€ 13.137.328,85		€ 15.437.683,53		€ 15.471.473,40		€ 15.576.434,57		€ 16.009.976,37		€ 16.009.976,37		

Comma 2 lettera c) - autorizzazione ad assumere anticipatamente sulle facoltà assunzionali del 2018 alle facoltà assunzionali: per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018, secondo il dettaglio che segue in tabella. La norma specifica che tali assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 66, comma 10 del dl n. 112 del 2008, che prevede che le stesse avvengano, tra l'altro, previa dimostrazione delle cessazioni avvenute.

ANTICIPI ASSUNZIONI 2018

TIPOLOGIA ASSUNZ.	ENTITA'	qualifica stipendiaria	onere stipendiario annuo		2017		2018		
			base	accessorio (dal 2016) 20% FEM + stracore	base	accessorio	base	accessorio	
ARMA	ANTICIPO 2018 54	Alievo Car.	€ 18.648,81	€ 0,00	€ 18.648,81	1	€ 83.919,65	5	€ 419.598,23
		Carabinieri	€ 36.390,57	€ 3.744,55	€ 40.135,12	0	€ 0,00	3	€ 544.389,12
		Car. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.744,55	€ 41.738,48	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		sub totale oneri				1	€ 83.919,65	8	€ 963.987,35
PdS	ANTICIPO 2018 169	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 196.462,50	5	€ 982.312,50
		Agente	€ 36.390,57	€ 4.670,00	€ 41.060,57	0	€ 0,00	3	€ 1.742.836,58
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 4.670,00	€ 42.663,93	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		sub totale oneri				1	€ 196.462,50	8	€ 2.725.149,08
P.Pen.	ANTICIPO 2018 57	Alievo Ag.	€ 13.950,00	€ 0,00	€ 13.950,00	1	€ 66.262,50	5	€ 331.312,50
		Agente	€ 36.390,57	€ 3.218,92	€ 39.799,49	0	€ 0,00	3	€ 567.142,73
		Ag. Scelto	€ 37.993,93	€ 3.218,92	€ 41.212,85	0	€ 0,00	0	€ 0,00
		sub totale oneri				1	€ 66.262,50	8	€ 898.455,23
totale oneri F.P. per ANTICIPI 2018							€ 346.644,65		€ 4.587.591,66

Comma 3. Rinvia a decreti, rispettivamente del Ministero dell'interno, dell'economia e delle

finanze, della giustizia e della difesa la definizione delle modalità attuative delle predette assunzioni straordinarie.

Con i medesimi decreti potrà essere previsto anche il ricorso all'ampliamento dei posti dei concorsi già banditi e ancora in atto, nonché, per la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, allo scorrimento, in via eccezionale, delle graduatorie dei concorsi riservati ai volontari delle Forze armate, approvate successivamente al 31 dicembre 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Analoga deroga è consentita per le assunzioni effettuate con il DPCM 4 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

TABELLA 1 - Sezione A - Autorizzazione facoltà di assunzione anni 2015, 2016 e 2017 (risparmi da cessazioni) del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2014, 2015 e 2016)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capillarità	Budget			Unità autorizzate (limite capillarità)	Risorsa finanziaria a regime		
Cessazioni 2014-Budget 2015 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	159	€ 9.173.837,74	50%	80	€ 4.586.918,87			80	€ 4.586.918,87		
Cessazioni 2015-Budget 2016 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	167	€ 9.886.333,15	100%	167	€ 9.886.333,15			167	€ 9.886.333,15		
Cessazioni 2016-Budget 2017 AUTORIZZATE CON IL PRESENTE DECRETO	144	€ 8.188.838,34	100%	144	€ 8.188.838,34			144	€ 8.188.838,34		
TOTALE AUTORIZZAZIONI								391	€ 22.662.089,36		
TABELLA 1 - Sezione B - Ricognizione delle residue facoltà di assunzione anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 (risparmi da cessazioni) del personale del Corpo forestale dello Stato anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014)											
ASSUNZIONI CORPO FORESTALE DELLO STATO	Unità cessate	Risparmi da cessazione	% Turn-over	Limite capillarità	Budget	Unità autorizzate (a gravare su limite capillarità)	Progressioni verticali che incidono sulle risorse ma con un limite capillarità	Oneri a regime (autorizzati in tal)	Unità assunte (a gravare su limite capillarità)	Disponibilità residue unità (limite capillarità)	Disponibilità residue facoltà assunzionali risorse finanziarie a regime
DPCM 18/10/2011 Rimodulazione rilasciata con nota DPP n. 69812 10/12/2014 cessazioni anno 2010	262	€ 16.217.003,00	100%	262,00	€ 16.217.003,00	262	126	€ 12.465.196,70	71	191,00	€ 11.928.858,31
DPCM 21/01/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DPP n. 69812 10/12/2014 cessazioni anno 2011	233	€ 14.849.617,00	20%	47,00	€ 2.969.923,40	46	46	€ 2.158.309,42	0	47,0	€ 2.711.822,26
DPCM 23/09/2013 Rimodulazione rilasciata con nota DPP n. 69812 10/12/2014 (art. 66, comma 9-bis, di 112/2008) cessazioni anno 2012	267	€ 17.038.168,00	20%	53,00	€ 3.407.633,60	53	53	€ 2.486.747,81	0	53	€ 3.407.633,60
DPCM 23/09/2013 (art. 1, co. 90 e 91 1 228/2012) cessazioni anno 2012			30%	88,00	€ 5.111.450,40	71	0	€ 2.836.606,25	0	80	€ 5.111.450,40
DPCM 08/09/2014 (art. 66, comma 9-bis, di 112/2008) cessazioni anno 2013	177	€ 10.694.973,00	20%	35,00	€ 2.136.994,60	35	0	€ 1.376.499,60	0	35	€ 2.136.994,60
DPCM 08/09/2014 (art. 1, co. 464, 1 147/2013) cessazioni anno 2013				62,00	€ 2.438.370,72	62	0	€ 2.438.370,72	0	62	€ 2.438.370,72
TOTALE DISPONIBILITA' RESIDUE ASSUNZIONI AUTORIZZATE E NON ESERCITATE										468	€ 27.635.129,09
TABELLA 1 - Sezione C - Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS (nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016)											
Detrazione di 4 facoltà assunzionali del CFS nota alla Tabella A comma 1 articolo 12 d.lgs. n. 177 del 2016	Qualifica		Onere individuale		Unità da detrarre	IMPORTO DA DETRARRE					
	Allievi agenti		€		39.328,56	4		€ 157.314,24			
DIPONIBILITA' FINALE								Unità	RISORSE FINANZIARIE A REGIME		
								855	€ 50.139.905,01		

TABELLA 2							
CORPI DI POLIZIA AMMINISTRAZIONI	MANCATI TRANSITI (art.12,co.7, lett.a) e b) del d.lgs n.177/2016	ASSUNZIONI	NUMERO UNITA' DA ASSUMERE	TRATTAMENTO FONDAMENTALE	TRATTAMENTO ACCESSORIO	TOTALE COMPLESSIVO	TOTALE ONERE A REGIME
ARMA DEI CARABINIERI	424	Tenenti del Ruolo forestale (1° corso di formazione)	9	€ 53.532,51	€ 3.744,55	€ 57.277,06	€ 515.493,54
		Allievi Marescialli (ad integrazione del VII° corso marescialli 2017-2019)	46	€ 45.585,33	€ 3.744,55	€ 49.329,88	€ 2.269.174,48
		Allievi carabinieri (ad integrazione del 137° corso allievi carabinieri)	369	€ 30.580,57	€ 3.744,55	€ 40.325,12	€ 14.879.969,28
		TOTALE	424				€ 17.664.637,30
POLIZIA DI STATO	3	Vice Ispettore	1			€ 53.440,00	€ 53.440,00
		Agente	2			€ 41.275,00	€ 82.550,00
		TOTALE	3				€ 135.990,00
VIGILI DEL FUOCO	31	Vigili del fuoco (graduatoria concorso pubblico a 814 posti)	31			€ 40.051,00	€ 1.241.581,00
		TOTALE	31				€ 1.241.581,00
GUARDIA DI FINANZA	1	Allievo maresciallo	1	€ 45.585,15	€ 5.173,56	€ 50.758,71	€ 50.758,71
		TOTALE	1				€ 50.758,71
MIPAAF	1	Area II E3	1	€ 32.695,00	€ 3.289,00	€ 35.984,00	€ 35.984,00
		TOTALE	1				€ 35.984,00
			460				€ 19.128.951,01

Comma 4. La disposizione autorizza l'Arma dei carabinieri, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, nonché il presidio del territorio ad assumere, in via eccezionale, a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2018, secondo i principi della legge 5 aprile 1985, n. 124, il personale operaio che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nell'anno 2017 le attività di cui alla medesima legge n. 124 del 1985, fermo restando il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

Comma 4 bis. La norma prevede l'assunzione di operai a tempo indeterminato, secondo i principi della legge 124 del 1985, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020 e nel limite del contingente fissato dalla medesima legge 124 del 1985. Tale legge, infatti, fissa il contingente massimo di personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 500 unità entro il cui limite numerico tale personale dovrà essere ricondotto al verificarsi delle cessazioni che costituiranno risparmio di spesa. Gli oneri relativi a tale assunzioni sono quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Gli oneri per le unità indicate in norma per ciascun anno sono stati calcolati tenuto conto della massima classe stipendiale attualmente in godimento al personale operaio a tempo indeterminato (IV livello). Nel dettaglio:

Livello	Importo mensile	Mensilità	Totale	Contribut. l.Az.	IRAP	TOTALE LORDO
I	1.367,37	14	19.143,18	3.637,20	1.627,17	24.407,55
II	1.485,83		20.801,62	3.952,31	1.768,14	26.522,07
II bis	1.539,51		21.553,14	4.095,10	1.832,02	27.480,25
III	1.593,16		22.304,24	4.237,81	1.895,86	28.437,91
IV	1.700,73		23.810,22	4.523,94	2.023,87	30.358,03

Al fine di effettuare una stima prudenziale dei costi e considerare l'onere massimo correlato alle citate assunzioni, si è fatto riferimento al costo annuale di un operaio a tempo indeterminato con stipendio di IV livello, pari a € 30.358,03, al lordo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, di cui è previsto un incremento in corrispondenza degli oneri derivanti dalle assunzioni previste.

Comma 4 ter. La disposizione, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Commi 5 e 6. La proposta emendativa è tesa a modificare l'articolo 18, comma 4, della Legge 395/1990 concernente l'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria prevedendo la gratuità del pernottamento del personale del Corpo, compatibilmente con la disponibilità di locali, nelle caserme o negli alloggi di servizio, individuati dall'articolo 12, commi 1 e 3 del D.P.R. 314/2006.

Da informazioni assunte presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attualmente sono gestiti circa 800 alloggi destinati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, al netto di quelli utilizzati per particolari esigenze di servizio e destinati ad accogliere il personale in missione addetto alla traduzione dei detenuti sull'intero territorio nazionale.

Si evidenzia che talune tipologie di alloggi, quali le camere di pernottamento delle caserme agenti, contigue rispetto agli istituti penitenziari, essendo strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi, possono essere già utilizzate a titolo gratuito.

Per le altre tipologie di alloggi, comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo, commisurato al costo dei servizi inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi, stabilito con provvedimento del Direttore generale dei beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati.

I canoni per l'occupazione, commisurati al costo dei servizi connessi con il normale utilizzo degli alloggi, sono riversate al Capitolo 3530 dell'entrata dello Stato, Capo XI - "Entrate eventuali e diverse del Ministero della Giustizia" Articolo 3 - "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari".

Per quanto premesso, sulla base di un numero di alloggi presumibilmente disponibili, pari a circa 800 unità, al netto delle unità abitative strettamente riservate alle attività operative e per ragioni di sicurezza, e un canone mensile medio di 36 euro (compreso della quota degli oneri accessori) il minor gettito per l'Erario può essere quantificato come segue:

Unità abitative	canone mensile	mesi	Minor gettito annuo
-----------------	----------------	------	---------------------

	medio forfettario		
800	36 euro	12	345.600,00

Considerata la presumibile entrata in vigore delle disposizioni l'onere derivante dalle minori entrate per lo Stato, è quantificato in euro 144.000 per l'anno 2017 (in via prudenziale tenuto conto dei canoni non ancora corrisposti e da corrispondere per il periodo agosto/dicembre 2017) e in euro 346.000 a decorrere dall'anno 2018.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Commi da 7 a 10. Le disposizioni sono volte a disciplinare la durata in carica dei vertici delle Forze Armate e della Guardia di finanza. In particolare i commi 7 e 8 prevedono che qualora al termine del mandato (tre anni) il personale non abbia raggiunto i limiti di età previsti per il grado può esserne disposto a domanda il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. L'eventuale onere trova copertura mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del d.lgs. 66/2010. Le ulteriori disposizioni recate ai commi 9 e 10 non determinano oneri.

Commi da 10-bis a 10-quater. La disposizione prevede l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (lavoratori ex BASI NATO) alle condizioni ivi previste. L'assunzione avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi.

Le unità potenzialmente assumibili sono pari a n. 107 così distribuite:

BASI MILITARI POSSIBILI LICENZIAMENTI (UNITA')

DECIMOMANNU (paese: Germania) N. 58

CAMP DARBY (paese: Stati Uniti) N. 15

AVIANO (paese: Stati Uniti) N. 22

VICENZA (paese: Stati Uniti) N. 12

TOTALE N. 107

La quantificazione degli oneri per le predette 107 unità –ipotizzando prudenzialmente l'inquadramento di tutte le unità nella qualifica riconducibile alla II area funzionale – 1^a fascia economica, del Comparto Ministeri –è pari a: € 36.144,49*107 = € 3.867.460,43.

Le assunzioni avvengono nel limite della disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, comma 100 della legge n. 244 del 2007, a tal fine incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Comma 10-quinquies La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché:

- opera esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie e dell'autonomia patrimoniale dei rispettivi differenti fondi della Cassa di previdenza delle Forze Armate;
- è finalizzata ad armonizzare e allineare le diverse disposizioni in materia, contenute nel Codice dell'Ordinamento Militare, prevedendo che quanto già statuito per i sottufficiali della Marina Militare nominati ufficiali in servizio permanente (articolo 1919, comma 3 del COM) sia esteso ai restanti ruoli del personale militare e delle altre Forze Armate;
- non introduce nuove prestazioni bensì mira a consentire la corresponsione delle spettanze economiche già previste per il personale all'atto del congedo, statuendo il mero ricongiungimento dei versamenti effettuati nel momento del transito da un ruolo all'altro

- i singoli fondi non sono alimentati dal bilancio dello Stato e, nonostante la Cassa sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa, sono sostenuti esclusivamente con i prelievi operati ai militari dei vari ruoli obbligatori per legge e con gli utili che ciascun fondo è in grado di produrre dagli investimenti del proprio patrimonio. Pertanto, l'intervento normativo proposto mira esclusivamente a tutelare la stessa Cassa di previdenza delle Forze Armate da ulteriore contenzioso, sicuramente sfavorevole.

Comma 10-sexies. La norma prevede che le risorse allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017 e non utilizzate per le finalità previste, già destinate alla contrattazione collettiva del pubblico impiego ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera b) del predetto DPCM, sono destinate ad incrementare le risorse per il pagamento del compenso per lavoro straordinario con riferimento alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, anche in occasione degli eventi G7 svoltisi durante l'anno 2017. Trattandosi di una diversa finalizzazione di risorse, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7-bis

(Riduzione della dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria)

Commi da 1 a 4. La norma si rende necessaria al fine di rideterminare la dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria alla luce delle effettive esigenze di rappresentanza per eventi istituzionali e altre manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale, sulla base delle effettive presenze, pari a 55 unità a fronte di un organico complessivo di 103 unità. Si prevede altresì che gli orchestrali ritenuti non più idonei siano immediatamente destinati, mantenendo la qualifica rivestita, agli ordinari compiti istituzionali, anche in posizione di sovrannumero.

La disposizione in esame non determina disfunzioni di carattere organizzativo nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

FONDI ED ULTERIORI MISURE PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e Finanziamento Fondo occupazione)

Commi 1- 3. La disposizione in esame a seguito delle attività di monitoraggio espletate aggiorna i limiti numerici e di spesa di cui al comma 218 della legge n. 232/2016 e dà conseguentemente attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221 della legge n. 232/2016.

I riflessi finanziari della disposizione sono indicati nelle seguenti Tabelle.

Tabella n. 1

PROSPETTO RIPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE DITTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO LEGGE N. 232/2016																
Salvaguardia	Limite numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)													Totale	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	600,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0			5.107,1	
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	86,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3			1.408,3	
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,8	42,8	28,6	16,4	5,0	1,8	1,1	0,5			324,6	
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1			219,4	
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	28,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0			192,9	
Interventi totali di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,8	0,9	0,0	0,0			226,6	
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.618	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0			784,2	
L. 208/2016 c.d. settima salvaguardia	18.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	29,0	1,0			1.606,0	
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	30.700					137,0	305,0	368,0	333,0	261,0	171,0	72,0	21,0	9,0	3,0	1.680,0
Totale	167.798	243,4	808,9	1.618,5	2.008,4	1.933,2	1.575,6	1.102,8	721,1	455,8	274,5	81,9	21,0	9,0	3,0	10.949,1

**Tabella n. 2 - cd Ottava
salvaguardia come
programmata da legge n.
232/2016 (articolo 1, commi da
214 a 218)**

<i>Limite numerico complessivo</i>	30.700
Anno	<i>Limite di spesa in mln di euro</i>
2017	137,0
2018	305,0
2019	368,0
2020	333,0
2021	261,0
2022	171,0
2023	72,0
2024	21,0
2025	9,0
2026	3,0
Totale	1.680,0

Tabella n. 3 - MONITORAGGIO ONERI c.d. OTTAVA SALVAGUARDIA - Art. 1 c. 214 e ss. Legge 11 dicembre 2016 n. 232

	Onere accolte (In euro)		Onere associato alle Giacenze giacenze (In euro)		Stima quota accoglimento riesami	Onere riesame (In euro)	numero totale	Onere totale monitoraggio (In euro)	Rideterminazione limiti di spesa in (mln di euro)
2017	8.621	83.686.168	875	13.894.886	783	14.589.631	10.279	112.170.685	112,20
2018	3.343	127.245.094	279	19.585.116	304	20.564.372	3.926	167.394.582	167,40
2019	1.070	137.101.539	21	20.537.234	97	21.564.095	1.188	179.202.867	179,30
2020	411	106.784.763	10	22.087.586	37	23.191.965	458	152.064.314	152,10
2021	301	78.327.580	3	20.892.756	27	21.937.394	331	121.157.730	121,20
2022	68	45.622.936	7	19.797.270	6	20.787.133	81	86.207.339	86,30
2023	20	17.671.315	2	17.551.407	2	18.428.977	24	53.651.699	53,70
2024	3	4.256.488	2	11.482.699	1	12.056.834	6	27.796.020	27,80
2025	0	2.254.937	0	2.377.090	1	2.495.944	1	7.127.970	7,20
2026	0	1.128.486	0	949.082	0	996.536	0	3.074.103	3,10
2027	0	540.948	0	453.345	0	476.013	0	1.470.306	1,50
2028	0	224.244	0	234.632	0	246.364	0	705.241	0,80
2029	0	54.147	0	65.637	0	68.918	0	188.702	0,20
2030	0	10.148	0	43.758	0	45.946	0	99.852	0,10
	13.837	604.908.794	1.199	149.952.496	1.258	157.450.122	16.294	912.311.412	912,90

Tabella n. 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO MONITORAGGIO VII SALVAGUARDIA (OTTOBRE 2017)

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																		Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L. 21/02/2011 c.d. prima salvaguardia	84.274	210,0	668,0	1.083,9	1.166,5	935,3	530,3	228,8	113,6	68,0	76,7	8,0								5.107,1
L. 13/02/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	17,0	88,1	183,4	248,8	269,8	221,9	180,7	102,4	68,3	41,8	0,3								1.438,3
L. 22/02/2012 c.d. terza salvaguardia	7.654	18,8	62,1	80,9	64,5	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5								324,6
DL 10/02/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,8	39,9	65,1	60,9	38,5	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1								219,4
L. 14/7/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	65,3	35,9	25,0	19,4	12,6	2,8	0,3	0,0	0,0								192,9
lavoratori liberi di contratto o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,8	0,9	0,0	0,0								226,6
L. 14/7/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	183,1	110,3	88,3	45,2	14,4	1,0	0,0								784,2
L. 20/8/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	69,0	28,0	1,0								1.008,0
L. 20/2/2016 c.d. ottava salvaguardia	19.294					112,2	187,4	119,3	182,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	0,2	0,1	912,9
Totale	143.318	243,4	908,9	1.618,6	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	318,0	189,8	63,6	27,8	7,2	3,1	1,6	0,8	0,2	0,1	10.182,0

Tabella n. 5 - Effetti disposizione in esame
(valori in mln di euro)

Anno	A) Limite di spesa VIII salvaguardia legge n. 232/2016	B) Limite di spesa VIII salvaguardia rideterminato da monitoraggio	C) Incremento fondo sociale per occupazione e formazione (attuazione articolo 1, comma 221, della legge n. 232/2016)	D) Ulteriore incremento fondo sociale per occupazione e formazione	E) Effetto complessivo disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	137,0	112,2	24,8	175,2	-175,2
2018	305,0	167,4	137,6		0,0
2019	368,0	179,3	188,7		0,0
2020	333,0	152,1	180,9		0,0
2021	261,0	121,2	139,8		0,0
2022	171,0	86,3	84,7		0,0
2023	72,0	53,7	18,3		0,0
2024	21,0	27,8	0,0		-6,8
2025	9,0	7,2	1,8		0,0
2026	3,0	3,1	0,0		-0,1
2027		1,5	0,0		-1,5
2028		0,8	0,0		-0,8
2029		0,2	0,0		-0,2
2030		0,1	0,0		-0,1

Quindi, gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

Ai predetti oneri si provvede, quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2017, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e quanto a 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 8-bis

(Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati)

Comma 1. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risultano nel complesso 5.869 soggetti che hanno fruito delle agevolazioni di cui alla L. n. 238 del 2010. Poiché ad oggi non risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017, si ipotizza che una quota pari al 10% abbia optato per l'applicazione del regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del D.lgs n. 147/2015, per un numero di soggetti quindi pari a 587. Considerando il reddito medio pro-capite che risulta pari a 120 mila euro ed ipotizzando una suddivisione equa tra i due generi, si stima, considerando un differenziale medio di quota di imposizione pari al 45% (70%-25%) un ammontare esente pari a 31,7 milioni di euro (587X0,12*45%).

Applicando un'aliquota marginale media pari al 40%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018	2019
IRPEF	0	-12,7	0
Addizionale regionale	0	-0,5	0
Addizionale comunale	0	-0,2	0
Totale	0	-13,4	0

Milioni di euro

Comma 3. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 9
(Fondo garanzia PMI)

Comma 1. La disposizione prevede l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 2. La norma dispone la destinazione - mediante riassegnazione - delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016, relative all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, sanzioni Antitrust, al citato Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. L'importo riassegnato è stabilito in 23 milioni di euro.

Comma 2-bis. La disposizione include la Cassa Depositi e Prestiti nell'elenco dei soggetti che possono incrementare, mediante versamento di contributi, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Fondo di garanzia PMI) e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9-bis
(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

La disposizione stabilisce che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della relativa garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini e collegi e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 10
(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto l'anticipazione è erogata nei limiti delle disponibilità del Fondo di rotazione, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 11
(Fondo imprese)

Comma 1. La disposizione introduce una nuova finalizzazione agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.134, prevedendo che i finanziamenti del predetto Fondo possano essere effettuati in favore di imprese in crisi di grande dimensione.

Comma 1, lettera b). Prevede tra l'altro che il decreto attuativo previsto dalla norma sia

emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. Per tale finalità, la dotazione del fondo è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018. Considerata la natura finanziaria delle operazioni che saranno effettuate dal fondo ai sensi della disposizione in esame, la stessa comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto.

Comma 2 bis. La norma è intesa a demandare alla convenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017, la quantificazione degli oneri da riconoscere al Soggetto gestore per la gestione della norma "Resto al Sud". La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli oneri derivanti dalla convenzione rimangono a carico degli stanziamenti di bilancio già allocati, nei commi 16 e 17 dell'articolo 1 del DL n. 91 del 2017.

Comma 2 ter. La disposizione intende definire l'ambito di applicazione della norma "Resto al Sud", prevedendo che si applichi a tutti i soggetti che al momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2017, ossia il 21 giugno 2017, possedevano i requisiti per l'accesso alla misura di agevolazione, in linea con la ratio della norma di garantire la più ampia partecipazione all'iniziativa "Resto al Sud". La norma non presenta profili di onerosità per i saldi di finanza pubblica in quanto non vengono in alcun modo modificati gli stanziamenti destinati per ciascuna annualità al finanziamento della misura "Resto al Sud" nell'ambito delle risorse individuate dal decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Articolo 11-bis

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

La disposizione è di carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12

(Procedura di cessione Alitalia)

Comma 1. La disposizione, posticipa al 30 aprile 2018, il termine per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di consentire il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria in corso di svolgimento.

Comma 2. Si prevede che l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sia incrementato di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018 anche mediante anticipazioni di tesoreria. Contestualmente la durata del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è prorogata al 30 settembre 2018.

Tale ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando un peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. L'incremento dell'importo del finanziamento, pari a 300 milioni nel 2018, non comporta invece effetti sul fabbisogno in quanto il finanziamento è restituito nel medesimo anno.

Non si registrano effetti finanziari sull'indebitamento netto, rimanendo ferma la previsione del rimborso della somma erogata e quindi la natura finanziaria dell'operazione.

Comma 2-bis. Stabilisce che al fine di assicurare gli obiettivi di continuità territoriale, i

cessionari che subentrano nella gestione delle rotte gravate da obblighi di servizio pubblico sono tenuti a garantirne il rispetto nei limiti della vigente normativa. La modifica non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12-bis

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e a garantire l'efficienza e la sicurezza in volo)

Comma 1. La disposizione prevede l'estensione dei requisiti previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'Inps consentendo un anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti valevoli per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'INPS, sulla base dei dati concernenti i soggetti interessati forniti dall'ENAV integrati con quelli prelevati dai propri archivi gestionali, ha calcolato gli effetti di natura finanziaria che vanno da 121.000 euro nel 2018, ad oltre 2 milioni di euro nel 2025 come da tabella allegata.

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno	Oneri al lordo degli effetti fiscali (migliaia di euro)
2018	2	121
2019	4	196
2020	6	316
2021	11	627
2022	17	973
2023	20	1.300
2024	24	1.450
2025	47	2.510

Comma 2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura dei predetti oneri, pari a 121.000 euro per l'anno 2018 e a 2.510.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 12-ter

(Società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi)

La modifica all'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 mira a consentire ad Airgest di "compensare" il debito verso l'erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato per euro 4.815.995,10 dei diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, con il credito maturato nei confronti dell'erario, relativo al mancato ristoro, disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n.107 del 2011, dei danni subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU (infatti dei 10.150.831,79 euro di danni asseverati da ENAC, solo 3.500.000 euro sono stati ristorati alla società). Nel bilancio dello Stato non risultano ascritti effetti finanziari relativi alle disposizioni richiamate, e trattandosi di una compensazione, la

norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

(Norme in materia di trasparenza societaria)

Comma 1. La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione si limita infatti ad estendere l'ambito delle informazioni che l'acquirente di una partecipazione qualificata in una società quotata, è tenuto a comunicare in aggiunta a quelle dovute in base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). In tale quadro nessun nuovo onere viene previsto a carico della finanza pubblica e le verifiche conseguenziali ai nuovi precetti rientrano a pieno nell'ambito delle attività di competenza della CONSOB che svolge già ora sulla base dell'art 120 TUF e che potrà assolvere con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 1 bis. La disposizione interviene sulle modalità di rinnovo dei membri del consiglio delle Camere di Commercio e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1 ter. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13-bis

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

L'articolo disciplina le procedure per l'affidamento delle concessioni già scadute delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena, e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia, rispettivamente alle Regioni Trentino Alto Adige/Südtirol, e Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Comma 1. La disposizione prevede che le concessioni di costruzione e gestione delle tratte autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia siano assicurate prevedendo che: a) le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le relative convenzioni di concessione abbiano durata trentennale e vengano stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le Regioni e gli enti locali sottoscrittori degli appositi protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati; c) le convenzioni prevedano che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

Comma 2. La disposizione stabilisce, per la Società Autobrennero S.p.A., entro 30 giorni dalla data del nuovo affidamento della concessione A22 Brennero-Modena, l'obbligo di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate, in regime di esenzione fiscale, nel Fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della l. n. 449 del 1997. Tali risorse verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Inoltre, è stabilito che le ulteriori quote annuali da accantonare ai sensi del citato articolo 55, comma 13, siano versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Da ultimo, è stabilito che le risorse versate ai sensi del presente comma vengano utilizzate nell'ambito del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa.

Comma 3. La disposizione prevede l'obbligo per il concessionario subentrante nella concessione della A22 Brennero-Modena di assicurare all'entrata del bilancio dello Stato un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione. Tale importo è riassegnato su un apposito capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 4. La disposizione stabilisce che gli atti convenzionali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1 siano stipulati secondo le modalità e fermi restando tutti gli obblighi del concessionario previsti dalla normativa vigente.

Comma 5. Si tratta di una disposizione di coordinamento che prevede l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13-ter

(Modifica delle disposizioni sulla confisca, a tutela della trasparenza societaria)

La norma ha la finalità di estendere le ipotesi di confisca allargata previste dal decreto legge n. 306/1992, alle ulteriori fattispecie relativamente alle quali la direttiva richiede un adeguamento. In particolare, la confisca estesa, viene applicata alla fattispecie di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di connessi alla spendita e all'introduzione nello stato di banconote falsificate con espresso riferimento espressamente ai gruppi criminali, ai reati associativi finalizzati alla commissione di taluno dei delitti di cui sopra. Un ulteriore intervento prevede, espressamente, il delitto di corruzione tra privati quale presupposto della confisca estesa nel caso di condanna. Da ultimo, si specifica che la confisca estesa viene applicata anche ai reati di terrorismo internazionale. La norma prevede l'estensione delle ipotesi della confisca allargata. Al riguardo non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Modifiche al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

Comma 1. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si provvederà agli adempimenti previsti con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La disposizione infatti, lì dove prevede al punto n. 1 nuove ipotesi sanzionatorie, si colloca all'interno del quadro precettivo già vigente colmandone solo l'assenza di sanzione, i cui proventi andrebbero peraltro ad incrementare le risorse pubbliche.

I punti da 12 a 7 6 vanno poi a regolare l'ipotesi di acquisti da parte di soggetti extra UE evidenziando che l'interesse nazionale protetto è quello alla sicurezza e all'ordine pubblico. Le verifiche consequenziali sono quelle già previste nel quadro ordinamentale dal dl. 21/2012, e non è previsto alcun incremento di risorse, trattandosi di attività che possono essere svolte dai Ministeri di volta in volta interessati a ragione dello specifico settore di intervento e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il punto 40 e) va poi a chiarire che le sanzioni amministrative vanno irrogate nel quadro della legge 689/81 e che non è applicabile il pagamento in misura ridotta.

Articolo 15

(Incremento contratto di programma RFI)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 destinata al finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021 - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati.

Comma 1-bis. Modifica la legge 14 luglio 1993, n. 238, recante disposizioni in materia di

trasmissione al Parlamento dei contratti di programma stipulati con RFI, al fine di prevedere che gli Aggiornamenti ai Contratti di programma non siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari qualora non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, intendendosi per “modifiche sostanziali” le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento. In tali casi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere del CIPE, trasmette al Parlamento una informativa. La disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che si tratta di norma di semplificazione procedurale.

Comma 1-ter. Prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del finanziamento ferroviario. Inoltre, si prevede che in fase di prima applicazione, tale strategia venga definita nel DEF, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-quater. La disposizione introduce modifiche alla legge n. 238 del 1993 in materia di sottoscrizione e approvazione dei contratti di servizio per il trasporto ferroviario passeggeri sul territorio nazionale, stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria. La disposizione, di carattere procedurale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1-quinquies e 1-sexies. Le disposizioni attribuiscono alla Regione Piemonte un contributo straordinario al fine di far fronte al riallineamento finanziario della società GTT S.p.A. per garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro. Il contributo da erogare nei due anni 2017 e 2018 è pari complessivamente a 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro nel 2017 e 5 milioni di euro nel 2018. Agli oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. Gli importi sono attribuiti in prededuzione a valere sulla quota da assegnare alla Regione Piemonte delle risorse della richiamata programmazione.

Comma 1-septies. La disposizione integra di 4,5 milioni lo stanziamento 2017 relativo all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario ed incentivare il trasporto delle merci.

L'annualità 2017, originariamente pari a 100 milioni di euro, è stata ridotta di 4,1 milioni dall'articolo 13, comma 1, decreto-legge 50/2017 e di ulteriori 5 milioni dal presente provvedimento (articolo 20, comma 5, lettera a)). Con questa disposizione si intende recuperare, anche se parzialmente, le predette riduzioni in modo da garantire la prosecuzione degli interventi anche nel 2017 con un ammontare di risorse in linea con quanto stanziato per le altre annualità.

All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede a valere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva speciale per la missione Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 15 bis

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

La norma prevede disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria delle regioni e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15-ter***(Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima)***

Comma 1. Prevede che le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani restano escluse dall'applicazione dei requisiti di sicurezza di cui al d.lgs. n. 162 del 2007 - e quindi dalla vigilanza della Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) - fino al 30 giugno 2019. L'ANSF, entro il 31.12.2018, individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti isolate dal 30.6.2019, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto. La predetta Agenzia, nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.

Commi 2 e 3. Le disposizioni autorizzano l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione, mediante concorso pubblico, di complessive n. 20 unità di personale, nel biennio 2018 - 2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area specificata dal successivo comma 3. In particolare, n. 11 unità saranno inquadrate nella categoria C-C1 e n. 9 unità nella categoria B-B1.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dei suddetti commi sono dettagliatamente esposti nella tabella seguente:

Qualifica	n. assunzioni		Stipendio per 13 mensilità	IVC	Indennità professional e art. 28 CCNL ENAC	Indennità di ente art. 13 CCNL ENAC	Indennità accessorio medio pro capite	Totale procapite	Totale Complessivo
posizione economica C1	11	funzionari	24.520,81	183,91	4.405,92	2.459,52	5.251,99	36.822,15	405.043,65
posizione economica B1	9	collaboratori	21.293,17	159,70	3.826,08	2.106,36	5.251,99	32.637,30	293.735,70
tot.	20								698.779,35
O.R. 38,38%									268.191,51
tot. Compl. Lordo	20								966.970,86

Comma 4. Stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale investigazioni ferroviarie e marittime provvede a effettuare le investigazioni anche sugli incidenti:

- a) sulle reti funzionalmente isolate;
- b) nelle vie d'acqua interne nazionali;
- c) su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Comma 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 6. Prevede l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria.

Articolo 15-quater***(Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)***

La disposizione è finalizzata a rendere disponibili le risorse necessarie per gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po, riducendo a tal fine la quota di 35 milioni di euro per l'anno 2017 delle risorse assegnate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, che ha ripartito il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa alle somme destinate all'Anas per gli interventi sui tratti stradali dismessi dalle regioni, capitolo 7002, piano gestionale n. 34, che presenta la relativa disponibilità.

Articolo 15-quinquies

La disposizione interviene in materia di cessazione delle concessioni aeroportuali modificando il comma 5 dell'articolo 703 del Codice della navigazione, concernente la devoluzione delle opere non amovibili. Si prevede, in particolare, il riconoscimento, in caso di cessazione della concessione, del valore di subentro della quota dei beni inamovibili ascritti ai servizi soggetti a regolazione tariffaria, purché stabiliti in un contratto di programma ovvero autorizzati dal concedente. I beni inamovibili non soggetti a regolazione tariffaria, invece, restano di proprietà del demanio dello Stato senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso.

Viene, altresì, disposto l'obbligo per il gestore uscente di proseguire nella gestione dello scalo, alle stesse condizioni fissate nell'Atto di concessione, sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salvo diversa e motivata determinazione dell'Enac, riguardante la corretta prosecuzione del servizio.

Viene stabilito, infine, che la nuova disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi non trova applicazione qualora meccanismi di determinazione di valore di subentro, rimborsi ed indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immutate.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16***(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)***

Il testo vigente del decreto legislativo n. 178 del 2012 in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa italiana, a norma dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, necessita di integrazioni dirette a disciplinarne la fase liquidatoria e a colmare lacune procedurali.

Nel dettaglio:

- le modifiche e le integrazioni all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 2, primo e secondo periodo, disciplinano in modo organico la messa in liquidazione dell'Ente e il trasferimento del patrimonio dall'Ente all'Associazione, superando sovrapposizioni normative e mancato coordinamento delle vigenti norme la cui permanenza comporterebbe la necessità di un rinvio della soppressione e messa in liquidazione dell'Ente. In particolare è necessario provvedere, oltre alla ricollocazione del personale ancora rimasto in capo all'Ente, coordinare ed omogeneizzare le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e post 2018). La liquidazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino, è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre è ancora in atto una liquidazione ex articolo 4 del decreto legislativo 178/2012. Tali diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori che con il presente intervento si

supera. Con specifico riferimento alla durata degli organi della liquidazione amministrativa, si è introdotto lo stesso termine previsto all'articolo 15 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Si prevede, inoltre, che il commissario liquidatore si avvalga, fino alla conclusione delle attività connesse alla gestione liquidatoria, di numero di unità di personale da individuare nell'ambito del contingente già nominato dal Presidente nazionale della CRI quale propedeutico alla gestione liquidatoria e con le medesime modalità di cui al medesimo comma 2 dell'articolo 8 del d. lgs. 178/2012. Per tale personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il trasferimento che dovrebbe avvenire il 1° gennaio 2018, anche in soprannumero presso le altre pubbliche amministrazioni, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il passaggio del personale presso le altre PPAA avverrà con contestuale trasferimento delle risorse ed, inoltre, qualora lo stesso venga effettuato in soprannumero, si prevede il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Infine, la prevista esenzione dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni dall'Ente CRI all'Associazione si configura quale rinuncia a maggior gettito, considerato che il trasferimento dei suddetti beni scaturisce dallo stesso provvedimento che ne prevede l'esenzione;

l'integrazione all'articolo 4, dopo il comma 2, prevede che i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali, antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili. La modifica risulta necessaria a seguito di specifico parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, approfondita la questione dei crediti e debiti (residui attivi e passivi) aventi quale controparte i Comitati Territoriali CRI ante 2013, suggerisce, al riguardo, "un chiarimento normativo", pure prospettato dal Ministero della Salute. La successione delle nuove associazioni di diritto privato ai precedenti comitati locali e provinciali, prevista dall'art. 1-bis, comma 2, d.lgs. 178/2012, sarebbe limitata ai rapporti esterni con soggetti terzi rispetto all'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI). Pertanto, i rapporti tra strutture territoriali e Comitato centrale non configurerebbero alcuna posizione di debito-credito tra gli stessi, attesa l'unicità della personalità giuridica della CRI, anche in conformità con le convenzioni di Ginevra. La cancellazione dei predetti residui - sia quelli ante 2011 che quelli relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 - non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in previsione del fatto che l'attivo finale delle procedure liquidatorie sotto richiamate risulterebbe essere inferiore al passivo. Infatti, quelli ante 2011, qualora non estinti, sarebbero soggetti alla procedura concorsuale (gestione separata) ex art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012, alla quale si applicano, per espressa previsione normativa, le norme sulla procedura coatta amministrativa, con conseguente esdebitazione della eventuale quota di disavanzo che si potrebbe determinare a chiusura della procedura medesima. Analoga considerazione può farsi anche per i residui relativi al periodo 1° gennaio 2012 - 31.12 2013 tenuto conto che l'Ente in

parola, ai sensi all'art. 8, comma 2 del citato D.Lgs n. 178/2012, a partire dal 1 gennaio 2018 sarà posto in liquidazione, la quale anch'essa, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 16 del DL n.148/2017, seguirà le regole della liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la modifica proposta con l'emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'ulteriore modifica all'articolo 8, comma 2, atteso che estende solo il termine entro il quale i dipendenti eccedentari dell'Ente dovranno essere ricollocati presso altri Enti, non ha alcun impatto sulla finanza pubblica;
- le modifiche all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 6, comma 4, correggono errori di scrittura delle norme.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

Comma 1. La disposizione, assegna 27 milioni di euro per l'anno 2017 al Soggetto Attuatore di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per la definizione e la realizzazione degli interventi relativi alla continuazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, tra i quali anche la rigenerazione e il risanamento delle strutture esistenti e il dragaggio dei sedimenti marini.

Comma 2. Prevede che al Comune di Matera siano trasferiti 3 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi urgenti di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Comma 3. Dispone che agli oneri complessivi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare che, versate all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di competenza dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17-ter

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

La norma prevede a partire dal 2018 la possibilità di inclusione degli enti gestori delle aree protette nell'elenco dei soggetti beneficiari della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte del contribuente. Si tratta di una eventuale entrata aggiuntiva per gli enti parco, quantificabile nell'ammontare solo a consuntivo. Trattandosi di una ulteriore finalizzazione nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente sul pertinente capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'inclusione degli enti gestori delle aree protette tra i soggetti beneficiari del riparto della quota del 5 per mille IRPEF non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17-quater*(Sostegno alla progettazione degli enti locali)*

Comma 1. La disposizione, stabilendo modifiche all'articolo 41-bis del DL n. 50/2017, ne prevede l'incremento delle risorse da destinare agli scopi per un importo di 10 milioni di euro annui per il biennio 2018 e 2019 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, c. 2 del DL n. 50/2017.

Comma 3. La disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata inserire una ulteriore priorità di ripartizione delle risorse già disponibili.

Comma 4. La disposizione, volta a prevedere una specifica modalità operativa ai fini del finanziamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e non determina nuovi o maggiori oneri poiché i costi della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Cassa Depositi e Prestiti sono posti a carico del medesimo Fondo che presenta adeguata disponibilità finanziaria.

Comma 5. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto si prevede esclusivamente la possibilità di destinare le risorse assegnate a valere sul Fondo istituito con l'articolo 202, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, anche per la predisposizione degli strumenti di programmazione necessari per una efficace individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo del paese.

Articolo 17-quinquies*(Disposizioni in materia di enti locali)*

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18*(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)*

Comma 1. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si inserisce nell'ambito delle risorse accantonate per l'anno 2017, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017, al fine di non escludere dall'assegnazione disposta dall'articolo 18, anche le strutture sanitarie, altamente qualificate per specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Comma 2 bis. La disposizione ha lo scopo di chiarire, con una norma di interpretazione autentica, l'effettiva portata dell'articolo 15-undecies, del decreto legislativo n. 502 del 1992, introdotto dal decreto legislativo n. 229 del 1999, al fine di assicurare un'uniforme interpretazione della stessa ed evitare un cospicuo contenzioso che porterebbe gli enti del SSN a dover sostenere ingenti oneri finanziari.

L'articolo 15-undecies rubricato "Applicabilità al personale di altri enti" ha previsto che "Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche".

La predetta norma muove dal presupposto della natura pubblicistica dell'assistenza erogata

dai predetti enti e dal loro inserimento nel circuito del SSN e Regionale a seguito dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni dettate dal d.lgs. 502/1992 e s.m., ivi comprese le disposizioni previste per il reclutamento del personale. In tal senso il Ministero della salute, con un orientamento consolidato, ha in più occasioni chiarito che, per effetto delle citate disposizioni, il personale di ruolo dei cd. Ospedali classificati (di cui all'articolo 4, comma 12 del d.lgs. N. 502 del 1992 e s.m.i.) ed il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, laddove ricorrano i presupposti previsti dal legislatore, è legittimato a partecipare alle procedure di mobilità verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, facendo valere per gli effetti di legge il servizio ivi prestato. Sulla base dell'articolo 15 *undecies*, e del citato orientamento del Ministero, le aziende del SSN nel tempo hanno spesso reclutato nei propri ruoli, nell'ambito delle procedure di mobilità, personale proveniente dai predetti Enti che aveva superato, presso gli stessi, una procedura concorsuale. Tuttavia, anche per effetto di qualche isolata pronuncia giurisprudenziale, sta emergendo sul territorio nazionale un contrasto interpretativo sulle disposizioni in parola, con un conseguente orientamento difforme da parte delle aziende nella gestione delle procedure di mobilità che vedono coinvolto il personale dipendente dagli enti di cui trattasi. Ciò premesso la norma opera un intervento chiarificatore al fine di scongiurare gli ingenti oneri finanziari cui andrebbero incontro le aziende sanitarie per effetto del cospicuo contenzioso derivante dalla difforme applicazione dell'articolo 15- *undecies* . Trattandosi di norma meramente interpretativa, essa ha solo rilievo ordinamentale, senza avere alcun impatto sulla finanza pubblica.

Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale)

Al fine di fornire l'impatto finanziario della disposizione in questione, può farsi riferimento al Data Base di Promofarma, la società di Federfarma che cura la raccolta dei dati sulla base degli obblighi previsti a livello Convenzionale (comma 2, articolo 8 del D.P.R. n. 371/1998) ed anche in relazione alla normativa recata dall'articolo 50 della legge 326/2003. Alla raccolta dei dati per il successivo inoltro alle diverse strutture della parte pubblica collaborano il 96% delle farmacie esistenti (17.050 farmacie private e pubbliche collaboranti). I dati relativi alla tipologia delle farmacie (Urbana, Rurale, Rurale sussidiata) debbono essere invece acquisiti dal data base di Federfarma. L'impatto finanziario della disposizione in parola è, dunque, riassunto nell'allegata tabella, di cui si dà di seguito una succinta illustrazione. Nella colonna n.1 è riportato il numero delle farmacie che usufruiscono attualmente degli sconti agevolati ed il numero delle nuove farmacie che si aggiungerebbero in forza delle modifiche dei limiti di fatturato previsti dalla disposizione. Nella colonna n.2, per ciascun gruppo di farmacie è indicato il fatturato complessivo 2015, al netto dell'IVA. Nella colonna n.3 a fianco di ciascun gruppo è indicato il valore assoluto dello sconto che hanno praticato al SSN nel 2015. Nella colonna n. 4 è stato riportato lo sconto aggiuntivo del 2,25% che viene ulteriormente corrisposto dalle farmacie a sconto ordinario. Le nuove farmacie che intervengono ad usufruire dei nuovi intervalli di fatturato provengono, infatti, dal novero delle farmacie che "pagano" gli sconti ordinari per fasce di prezzo, a suo tempo maggiorati dalla legge 122/2010 che ha comportato un aumento dei diversi sconti dell'1,82%, successivamente aumentato al 2,25%. Con il passaggio alle aliquote di sconto agevolate derivante dalla disposizione, tali farmacie sarebbero escluse dal pagamento di tale quota aggiuntiva, con la conseguenza che il SSN vedrebbe aumentato conseguentemente e proporzionalmente l'onere complessivo conseguente. Tale circostanza si evince dal confronto della colonna n.5, nell'ambito della quale è stato indicato lo sconto complessivo corrisposto dalle farmacie attualmente, con la colonna n.6, nella quale sono indicati i nuovi sconti definiti con i nuovi parametri di fatturato. La differenza tra i due importi, che corrisponde al maggior onere che deriverebbe al SSN è

stato evidenziato nella colonna n.7. Bisogna considerare che tutte le valutazioni effettuate sono su base annua. L'effettivo onere, a regime, per il SSN, come si evince dall'allegata tabella, è, dunque, pari a 9,2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 come specificato al comma 2. A tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ALLEGATO

GRUPPO N. 1 - FARMACIE RURALI SUSSIDIATE CON SCONTO FORFETARIO (1,5%) CON FATTURATO SSN TRA € 387.342,67 E € 450.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delivato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto forfetario (1,5%)	2.779	€ 646.414.052,61	€ 8.287.152,16	€ -	€ 8.287.152,16	€ 8.287.152,16	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto forfetario (1,5%)	249	€ 104.664.565,16	€ 4.342.880,88	€ 2.304.698,78	€ 6.647.579,66	€ 1.318.773,52	
TOTALE	3.028	€ 751.078.617,77	€ 12.630.033,04	€ 2.304.698,78	€ 14.934.731,82	€ 9.605.925,68	€ 5.328.806,14
GRUPPO N. 2 - ALTRE FARMACIE A BASSO FATTURATO CON SCONTO AGEVOLATO (RIDOTTO 60%) CON FATTURATO SSN TRA € 258.338,45 E € 300.000,00							
	1	2	3	4	5	6	7
	Numero Farmacie	Fatturato Delivato 2105	Sconto legge 662/1991	Ulteriore sconto legge 122/2010	Sconto Complessivo 2015	Sconto con nuovi parametri	Costo Emendamento
Farmacie che attualmente usufruiscono dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	1.619	€ 290.562.712,08	€ 7.167.248,00	€ -	€ 7.167.248,00	€ 7.167.248,00	
Ulteriori farmacie ammesse al regime dello sconto agevolato (ridotto del 60%)	367	€ 102.576.173,20	€ 4.212.217,34	€ 2.195.379,25	€ 6.407.596,58	€ 2.530.224,43	
TOTALE	1.986	€ 393.138.885,28	€ 11.379.465,34	€ 2.195.379,25	€ 13.574.844,58	€ 9.697.472,43	€ 3.877.372,15
						COSTO TOTALE EMENDAMENTO	€ 9.206.178,29

Articolo 18-ter

(Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie)

Commi 1 e 2. Le disposizioni, alleggerendo i carichi gestionali delle istituzioni scolastiche, educative e formative non determinano maggiori oneri e non innova, pertanto, da un punto di vista finanziario, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 73 del 2017.

Articolo 18-quater

(Produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico)

Allo stato, le attività di produzione e trasformazione di cannabis ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente.

Le stime previsionali relative all'uso – e dunque al corrispondente approvvigionamento di cannabis – impongono, tuttavia, la necessità di nuovi investimenti al fine di implementare sia la produzione diretta da parte dello Stabilimento che l'ulteriore reperimento della sostanza attraverso il meccanismo dell'importazione.

Sotto il primo profilo (quello della produzione diretta da parte dello Stabilimento) il comma 3 individua, quale fonte di finanziamento, la somma di euro 1.600.000, da riferirsi, dunque, alle sole attività indicate dal comma 1.

Tale somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi, forniti dal Ministero della Difesa.

La produzione di cannabis presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare è iniziata, su scala

industriale, già dal marzo 2016. L'investimento iniziale di 1 milione di euro, finanziato dall'Agenzia Industrie Difesa, ha permesso di:

- avviare la coltivazione sperimentale di una varietà di cannabis ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione ed alla fabbricazione di materie prime farmaceutiche a base di cannabis;
- allestire tre serre per la coltivazione di piante in quantità tale da poter raggiungere, entro i primi mesi del 2018, la produzione annuale di 100 kg di infiorescenze essiccate di cannabis;
- sperimentare coltivazioni su scala industriale basati su sistemi di illuminazione a basso consumo;
- mettere a punto i processi di coltivazione di due varietà di cannabis, denominate CIN-RO e CIN-BOL, la prima impiegata per la fabbricazione di cannabis FM2, la seconda (ancora in fase di sperimentazione) impiegabile per la fabbricazione di cannabis FM ad alto contenuto di THC.

A seguito dell'aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l'ampliamento delle serre (pari ad euro 300.000), sarà possibile, nell'arco del 2018, aumentare la produttività di entrambe le varietà di cannabis fino a 130-150 kg/anno.

Tuttavia, se dovessero essere confermate le stime dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, basate sull'aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria - per il 2018 - una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall'estero. A tal fine, per potenziare la capacità produttiva dello SCFM necessaria a soddisfare tale esigenza (circa 30 Kg/mese di infiorescenze di cannabis) è stimato un ulteriore investimento di 1.300.000 euro, cui si devono aggiungere circa 300.000 euro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica, necessaria per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione delle serre (tempistiche stimate per la progettazione, la realizzazione e l'avvio delle nuove coltivazioni: circa 12 mesi). Si fa presente, peraltro, che qualora si dovesse ipotizzare la ricerca e l'acquisto della cannabis sul libero mercato, tali oneri risulterebbero verosimilmente superiori.

Sotto il secondo profilo (quello della possibile autorizzazione all'importazione) il comma 3 individua la somma di 700.000 euro, finalizzata ad evitare, fin da subito, l'attuale carenza di *cannabis*, nelle more dell'implementazione degli interventi previsti e finanziati con il predetto comma 1. In particolare, l'organismo statale per la cannabis, presso il Ministero della salute, per sopperire alla predetta momentanea carenza ha già stimato la necessità di reperire, nel minor tempo possibile, un fabbisogno - ulteriore rispetto a quello attualmente disponibile, e peraltro già in via di esaurimento - pari a circa 100 kg. di *cannabis*.

La predetta somma deve ritenersi congrua, in quanto la sua determinazione è supportata dai seguenti elementi informativi.

In base alla convenzione sottoscritta il 25 novembre 2016 tra il Ministero della salute e l'Istituto chimico farmaceutico di Firenze è stato determinato in € 6,88 al grammo l'importo che consente al predetto Istituto la copertura dei costi per la produzione e distribuzione della cannabis. Attraverso il predetto stanziamento di 700mila euro si consente l'importazione di un massimo di 100kg. di cannabis, per il suo successivo conferimento all'Istituto chimico farmaceutico di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie: 700mila euro = 100kg X 6,88 € gr..

Alla spesa complessiva di 2.300.000,00 euro per il solo anno 2017 si provvede, pertanto, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della salute per l'anno 2017.

La disposizione prevede inoltre che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni in oggetto. tali attività saranno svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnate alla formazione continua del personale sanitario.

Infine si stabilisce l'erogabilità dei farmaci in oggetto a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle risorse disponibile per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza: la disposizione è finanziariamente neutrale in quanto le nuove preparazioni andranno a sostituire la prescrizione di altri farmaci attualmente utilizzati sia per le patologie di cui al DM 9 novembre 2015, sia per le terapie del dolore.

Articolo 18-quinquies

(Debiti sanitari della Regione Sardegna)

La disposizione prevede che la Regione Sardegna possa chiedere l'autorizzazione ad utilizzare, ai fini della copertura dei debiti sanitari accertati al 31 dicembre 2016, risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2007-2013 assegnate alla regione stessa con delibera n. 1/2011. Tali disponibilità possono essere generate da economie, necessariamente relative ad interventi conclusi, da riprogrammazioni di sanzioni e/o riduzioni di interventi finanziati.

La disposizione non determina effetti negativi sui saldi in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente il cui utilizzo per le finalità indicate dalla norma dovrà essere autorizzato con delibera del CIPE, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Articolo 19

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

Commi 1-3.La disposizione recepisce quanto chiesto dalla Direzione generale UE Reti di comunicazione e contenuti delle tecnologie (DG CNET), che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore.

Di conseguenza, anche al fine di evitare possibili procedure di infrazione, la norma, nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/26/UE, estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (ossia gli enti senza fine di lucro e a base associativa), stabiliti in Italia, operanti sul territorio dell'UE la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Sono conseguentemente aggiornate le rilevanti disposizioni del d.lgs. n. 35 del 2017, di recepimento della citata Direttiva.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19-bis

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

Comma 1. La disposizione prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.

Comma 2. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni rilasciano agli enti locali, gestori del servizio del trasporto scolastico, l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso la natura ordinamentale della stessa.

Articolo 19 ter

(Incarichi presso gli enti di previdenza di diritto privato)

La norma riguarda il regime delle cariche di governo, incarichi di studio e consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi in enti privatizzati e pertanto non gravano sulla finanza pubblica. La norma infatti non ne aumenta il numero e non incide sul regime delle cariche o sui compensi, ma interviene solo sul regime relativo al caso in cui tali cariche vengano ricoperte da pensionati. Non vi sono, dunque, oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-quater

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

Il presente articolo autorizza la spesa di 100.000 Euro per l'anno 2017 e 1,5 milioni di Euro all'anno, a decorrere dal 2018 per la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Articolo 19-quinquies

(Adeguamento della disciplina sulla circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

Il Decreto Legislativo 188/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha stabilito un'imposta di consumo che, alla luce del provvedimento ADM del 31.1.2017, è pari a Euro 0,393 (+ IVA) il millilitro per i liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina.

La relazione tecnica al D.lgs n.188/2014 prevedeva un gettito pari a 115 milioni di Euro (85 milioni imposta di consumo + 30 milioni IVA) su base annua, a partire dal 2015.

Per la mancanza di controlli amministrativi frontalieri, per i prezzi più bassi praticati negli altri paesi e a causa di un lungo contenzioso, tutt'ora in atto, nonché, soprattutto, di comportamenti elusivi ed evasivi, lo Stato incasserà nel 2017 un importo pari a circa 4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che la norma attualmente in vigore è stata rinviata alla Corte Costituzionale (come accaduto per la precedente imposta su e-cig e device poi dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Consulta), in quanto prevede la tassazione sia sui liquidi contenenti nicotina sia sui liquidi non contenenti nicotina. Alcune aziende, approfittando del rinvio del TAR alla Consulta, hanno applicato l'imposta di consumo esclusivamente alla quantità di nicotina presente nel liquido e non all'intera quantità di liquido contenente nicotina (c.d. "light tax") di fatto pagando 1/10 dell'imposta dovuta.

A causa della mancanza di controlli amministrativi frontalieri, molti consumatori optano per l'approvvigionamento via web su siti di aziende estere. Tali aziende, spendendo a mezzo dei "classici" corrieri quantità modeste di liquidi (al massimo 10 flaconi) evitano i controlli fiscali alla dogana e, di fatto, evadono l'imposta.

Inoltre, trattandosi di prodotti che possono essere ceduti (oltre che in tabaccheria) in esercizi commerciali non censiti dall'Amministrazione, in quanto non è necessaria alcuna autorizzazione, una parte delle vendite non viene regolarmente registrata e dichiarata.

Si segnala, peraltro, il fenomeno dell'immissione sul mercato di contenitori ad altissima concentrazione di nicotina i quali consentono poi al negoziante (illegalmente) o al privato (legalmente) di diluire il prodotto, ottenendo un quantitativo per il consumo molto più alto.

La vendita di prodotti liquidi da inalazione esclusivamente in un canale autorizzato dall'Amministrazione e, quindi, tracciato e controllabile, porterebbe ad una ragionevole riduzione del mercato illegale, con maggiori introiti a titolo di imposta di consumo, considerando che non sarebbe più consentita la vendita online.

Secondo i dati in possesso dell'ADM, l'imposta relativa ai liquidi contenenti nicotina, dichiarati dagli operatori, equivale a circa 75 milioni di euro per l'anno 2016 (ultimo anno chiuso). Per effetto del contenzioso, è stato sinora incassato solo circa il 5% di tale ammontare.

Stimando un giro d'affari in totale evasione d'imposta pari al 50% del giro d'affari dichiarato, si avrebbe un'imposta aggiuntiva pari al 50% di 75 milioni di euro, cioè 37 milioni di euro (oltre IVA).

Può ragionevolmente e prudentemente stimarsi che, ove il commercio avvenisse esclusivamente in un canale autorizzato e, quindi maggiormente controllabile, potrebbe essere recuperato a tassazione almeno il 21% dell'importo che oggi si stima evaso, pari a circa 7,8 milioni di euro (37 x 21%). A tale ammontare dovrebbe essere aggiunta l'IVA, pari a circa 1,7 milioni di euro.

Pertanto, alla disposizione in parola può essere attribuito un maggior gettito stimato per l'anno 2018 e seguenti pari a 9,5 milioni di euro, che viene utilizzato per incrementare di pari importo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19-sexies

(Assegnazioni di immobili conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-septies

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

La disposizione modifica il compenso dei 21 Garanti dei contribuenti che viene fissato in 2.788,87 euro mensili (lordo), ripristinando l'importo previsto prima della riduzione disposta dall'articolo 1 commi 404 e 405 della L. 147/2013 - che vengono conseguentemente soppressi dalla disposizione, che aveva ridotto del 50 per cento il compenso spettante alla data del 31 dicembre 2013 - determinando un maggior onere pari ad euro 474.000 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art 19-octies

(Disposizioni in materia di riscossione)

I commi 1 e 2 recano disposizioni di carattere esclusivamente ordinamentali, inidonee a determinare effetti sulla finanza pubblica.

Quanto, poi, al comma 3, si evidenzia che l'estensione al nuovo ente pubblico economico Agenzia delle entrate-riscossione del termine dilatorio imposto, dall'articolo 14 del DL n. 669

del 1996, a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, per cui l'esecuzione non può essere iniziata se non dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, comporterà, per lo stesso ente, un risparmio dei costi da esso sopportati ogni anno a causa di precetti e pignoramenti, che conseguono all'impossibilità di effettuare il pagamento delle spese di soccombenza nell'immediatezza della notifica della sentenza munita di formula esecutiva.

Infatti, la possibilità di beneficiare del predetto termine di 120 giorni, senza che le controparti possano avviare iniziative esecutive, consentirà di non corrispondere alle stesse le maggiorazioni dovute a titolo di precetto e pignoramento, che determinano un aggravio mediamente quantificabile, rispettivamente, in 150,00 e 300,00 euro per ciascuna sentenza di condanna.

Pertanto, si può affermare che la disposizione in esame determina per Agenzia delle entrate-riscossione un risparmio annuo a regime che, prudenzialmente, non viene quantificato.

Le disposizioni contenute ai commi 4 e 5 attribuiscono al Direttore dell'Agenzia delle Entrate il potere di adottare provvedimenti di proroga degli obblighi dichiarativi e comunicativi nei casi di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e prevedono un termine congruo per il loro adempimento; le disposizioni, in virtù del loro contenuto e della loro finalità sono inidonee a produrre effetti sulla finanza pubblica.

Anche la previsione del comma 6, disciplinando le modalità di corretta tenuta dei libri IVA di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633 del 1972 con sistemi elettronici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19-novies.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-decies

(Regime di sostegno alla cogenerazione per teleriscaldamento)

Con la disposizione si prevede la possibilità per gli interventi di cogenerazione che comportino un incremento della producibilità termica di accedere alle misure di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 20 del 2007

Considerato che le misure di sostegno, ove di carattere finanziario, sono a carico delle componenti della tariffa elettrica, non si riscontrano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 19-undecies

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

La disposizione, volta a favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), autorizza in favore della Regione Lombardia un contributo di un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento dell'Agenzia nonché per le attività di promozione della candidatura italiana.

Ai relativi oneri, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Articolo 19-duodecies

(Modifica alla tabella A allegata alla legge 93 del 1994)

Comma 1. La novella alla tabella A allegata alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l'elenco

delle associazioni combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato per le loro particolari finalità, è necessaria sia per aggiornare il citato elenco, che risale a ben 23 anni fa, sia per consentire all'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, che svolge le medesime e meritorie finalità delle altre associazioni combattentistiche giuridicamente riconosciute, di non essere discriminata. L'integrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, e il relativo riparto è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a favore, tra le altre, delle associazioni combattentistiche riconosciute e vigilate dal Ministero della Difesa e di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93.

Articolo 19-terdecies

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto circoscrive i controlli antimafia nel settore agricolo alle erogazioni di fondi europei di importo superiore a 5.000 euro, ferme restando le forme di controllo introdotte dalla legge n. 161/2017 per ogni altra ipotesi di finanziamento pubblico. Tale misura, prevedendo una riduzione della platea dei soggetti destinatari, riduce l'impatto organizzativo che la disposizione introdotta dalla legge n. 161/2017 nella sua formulazione originaria avrebbe prodotto sugli uffici competenti.

Articolo 19-quaterdecies

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati)

Comma 1. La disposizione è volta a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti "forti", quali banche, assicurazioni, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese (PMI): in particolare, la norma è diretta a eliminare gli effetti negativi di alcune clausole vessatorie esistenti nelle convenzioni stipulate, le quali possono comportare la corresponsione di un compenso non equo al professionista interessato e, mirano, contestualmente, a tutelare la classe forense, professione vigilata da questa Amministrazione, in virtù della situazione di particolare debolezza e vulnerabilità contrattuale al ricorrere delle precise condizioni individuate dalla legge.

L'equo compenso viene individuato nella corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della prestazione legale, tenendo conto dei parametri dei compensi previsti dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 titolata "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Comma 2. Prevede che le disposizioni di cui al comma 1, relative alla determinazione dell'equo compenso a favore degli avvocati si estendano, in quanto compatibili, anche alle attività rese dai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81. I parametri ai quali il giudice deve far riferimento, nel caso di liquidazione giurisdizionale del compenso, di un professionista individuato dalla citata normativa, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Comma 3. Stabilisce che la pubblica amministrazione - nel senso del Ministero vigilante l'ordine o il collegio cui appartiene ciascun professionista - deve garantire, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese da questi ultimi in esecuzione di

incarichi agli stessi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Comma 4. Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma ha carattere precettivo e ordinamentale e pertanto, dall'attuazione della stessa, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-*quinquiesdecies*

(Misure urgenti per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

La disposizione è relativa alla cadenza mensile o per suoi multipli della fatturazione dei servizi di pubblica utilità.

La definizione dell'unità di misura standard e la sua applicazione si limitano ad imporre, normativamente, un parametro temporale minimo finalizzato a tutelare i consumatori, riducendo l'asimmetria contrattuale con le imprese, tipica dei contratti per adesione.

Il parametro mensile introdotto, oltre ad essere stato a lungo utilizzato anche in Italia da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, è adottato in tutti i paesi europei ed è, tra l'altro, coerente con la rateizzazione dei pagamenti e la fatturazione dei costi dei servizi di rete all'ingrosso.

Viene anche modificato il codice delle comunicazioni elettroniche per imporre maggiori obblighi di informazione e trasparenza alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività di vigilanza e sanzionatorie affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rientrano nelle sue competenze istituzionali e sono realizzabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato complessivamente pari a euro 800 milioni, in misura equivalente alla base d'asta già fissata nel 2009, di cui 50 milioni per il 2017 e 750 milioni per il 2018.

Comma 2. Prevede l'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 3. Prevede l'istituzione di un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 4. La disposizione prevede la modifica dell'articolo 11, comma 11 del D.L. 8 del 2017 "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 2016, sopprimendo l'obbligo per la Cassa per i servizi energetici e ambientali di versare 80 milioni di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale e determinando un corrispondente onere in termini di fabbisogno.

Comma 5. Il comma reca le misure di copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel

provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e l) del presente comma, pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.425 milioni di euro per l'anno 2018, a 354,566 milioni di euro per l'anno 2019, a 162,566 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,089 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,866 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,066 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,866 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,14 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,866 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,266 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,166 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.487,873 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto;

b) quanto a 37,677 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione del fondo da ripartire per la destinazione dell'extra gettito sui canoni di abbonamento alla televisione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 160, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario;

d) dispone la copertura del provvedimento per 80 milioni di euro nell'anno 2017 mediante utilizzo delle somme versate, entro il 30 settembre 2017, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Sanzioni Antitrust) che sono acquisite - per detto importo - definitivamente all'erario.

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019, a 142,913 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,325 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,727 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,482 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,236 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l'anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l'anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l'anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l'anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l'anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l'anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l'anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l'anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;

Le lettere f) e g) dispongono la copertura del provvedimento per complessivi 534 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2018, delle somme iscritte sul capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. In dettaglio si tratta di 334 milioni di euro iscritti in conto residui, e 200 milioni di euro iscritti nell'anno 2017 in conto competenza.

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

i) quanto a 250 milioni per l'anno 2017, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente

versamento delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2016, n. 151 da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

Comma 6. La disposizione in esame stabilisce che alla compensazione dell'eventuale differenza tra il gettito atteso per il 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e gli introiti effettivamente realizzati si provveda, oltre che mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, anche a mezzo dell'eventuale maggior gettito, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

Il gettito atteso nel 2017 dalla procedura di collaborazione volontaria è stato valutato nell'importo di 1.600 milioni di euro.

Sulla base degli attuali livelli di riscossione, le prevedibili entrate per il 2017 si attesterebbero nel valore di circa 530 milioni. **Pertanto, il minor gettito da compensare è pari a circa 1.070 milioni.**

Di seguito si espongono le risultanze concernenti gli introiti derivanti dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione agevolata Articolo 6 DL 193/2016

Nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 193/2016, che ha definito la misura agevolativa in argomento, erano stati previsti, per l'esercizio 2017, 5.073 milioni, riferiti a ruoli di pertinenza erariale, INPS e INAIL.

Alla data del 12 ottobre 2017, le riscossioni registrate a titolo di Definizione Agevolata articolo 6 DL 193/2016 risultano pari a circa 4.800 milioni di Euro.

Tenendo in considerazione le riscossioni consuntivate in occasione della prima scadenza del 31 luglio 2017 (distintamente tra incassi per rata unica, incassi su prima rata e incassi in acconto di rate successive) e le stime dei pagamenti sulle rate successive (che sta trovando conferma nell'andamento registrato in occasione della seconda rata di settembre 2017), è stata effettuata una stima del gettito atteso complessivamente da definizione agevolata DL 193/2016 nell'anno 2017. Tale stima porterebbe ad un gettito complessivo per il 2017 di 6.263 milioni.

Considerando, di tale maggior gettito, esclusivamente i dati previsionali afferenti ad Erario, INPS e INAIL, per l'anno 2017, si avrebbero maggiori introiti, per i soggetti suindicati, **valutabili in 700 milioni.**

Definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 50

Dai dati risultanti dalle deleghe di pagamento Mod. F24, aggiornati alla data del 13 ottobre 2017, risultano incassati per la prima o unica rata poco più di 500 milioni in base ai codici tributo istituiti per la definizione agevolata delle controversie tributarie. Di tale somma, 460 milioni circa sono di competenza erariale.

Dai dati risultanti dalle domande di definizione, con la seconda rata - che scade il 30 novembre 2017 - si prevede di incassare ulteriori 280 milioni, di cui circa 260 milioni relativi allo Stato.

Emerge, pertanto, che nel 2017 si prevede di realizzare, per quanto concerne lo Stato, circa 720 milioni nel 2017, a fronte di una previsione della citata relazione tecnica di 320 milioni, **quindi con un maggior gettito di circa 400 milioni.**

Pertanto, nel complesso, i maggiori introiti 2017 derivanti dalla definizione agevolata dei

carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016 e dalla definizione agevolata delle controversie tributarie ammontano a circa 1.100 milioni (700 milioni +400 milioni) e consentono, senza la necessità di operare riduzioni degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, di compensare il minor gettito realizzato rispetto alle previsioni, nel 2017, per la procedura di collaborazione volontaria.

Comma 7. La disposizione dispone che con riferimento alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, utilizzate quanto a 30 milioni di euro a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 18 a valere sulla quota destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 30 milioni ai sensi del comma 5, lettera c) del presente articolo a valere sulla quota destinata al Ministero dello sviluppo economico, i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

Comma 7-bis. La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto sostanzialmente finalizzata a specificare che le disposizioni recate della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Comma 8. Infine il comma in esame prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Comma 8-bis. La disposizione estende, per gli anni di imposta 2017 e 2018, la possibilità di fruizione della detrazione del 19% per le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede anche per gli studenti residenti in zone montane o disagiate distanti almeno 50 chilometri dall'Università, eliminando anche il vincolo dell'ubicazione dell'Università in una provincia diversa. La legislazione vigente pone la condizione generale di una distanza di almeno 100 chilometri; inoltre l'università deve essere ubicata in una provincia diversa da quella di residenza dello studente.

Dai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016 risulta un ammontare di spese detraibili in oggetto pari a 409,2 milioni di euro. Sulla base di dati ISTAT risulta che la quota di popolazione italiana che risiede nei comuni di montagna è di poco superiore al 12%. In assenza di dati disponibili, ai fini della stima si ipotizza una analoga ripartizione tra gli studenti fuori sede e, ai fini prudenziali, che una quota rilevante di questi risieda ad una distanza compresa tra i 50 ed i 100 chilometri dall'università. Si ipotizza quindi, considerando anche i casi di residenza nella stessa provincia, un incremento pari al 10% della spesa detraibile ed una conseguente perdita di gettito IRPEF di competenza pari a -7,8 milioni di euro per l'anno 2019.

Considerando il periodo di vigenza si stimano i seguenti effetti finanziari.

	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-13,7	-7,8	5,9	0

in milioni di euro

Comma 8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 13,7 milioni di

euro per l'anno 2018 e 7,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 8 quater. Prevede che le maggiori entrate pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2020 derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 8 bis sono destinate all'incremento di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge 29 dicembre 2004, n. 307 ha avuto esito:




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

20 NOV. 2017



Decreto legge n.148 del 2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili- Integrato con il maxi

Art.	Co.	descrizione	s/e natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
				2.017	2.018	2.019	2.020	2.017	2.018	2.019	2.020	2.017	2.018	2.019	2.020	2.017	2.018	2.019
8		Rifinanziamento Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art.28, comma 3, lettera a del D.L. 195/2008	S c	200,00	137,60	188,70	180,90	300,00	300,00	300,00	188,70	180,90	180,90	180,90	137,60	188,70	180,90	180,90
8		Utilizzo economie derivanti dalle misure per i magistrati della riforma delle pensioni	S c	-24,80	-137,60	-188,70	-180,90	-24,80	-24,80	-188,70	-180,90	-180,90	-180,90	-24,80	-137,60	-180,90	-180,90	
8-bis		Riduzione delle spese per la vigilanza	S c		-12,70						-12,70							
8-bis		Agricoltura fiscalità rimpatriati - addizionale regionale	S t		0,50						0,50							
8-bis		Agricoltura fiscalità rimpatriati - addizionale regionale	S t		0,50						0,50							
8-bis		Agricoltura fiscalità rimpatriati - addizionale comunale	S t		0,20						0,20							
8-bis		Agricoltura fiscalità rimpatriati - addizionale comunale	S t		0,20						0,20							
8-bis		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 10, c. 5, D.L. n. 282/2004	S c		-13,40						-13,40							
9		Incremento del Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 2, comma 100 lettera a), legge n. 662 del 2009	S k	300,00	300,00								300,00					
11		Fondo per le imprese in crisi	S k		300,00								300,00					
12		Finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. per assicurare la continuità del servizio aereo	S k		300,00								300,00					
13		Prerogativa finanziaria a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a. di cui all'articolo 50 comma 1 D.L. n. 50/2017	B ext					-500,00										
12-bis		Estensione dei requisiti pensionistici previsti per il personale operativo ENAV iscritto alla gestione dipendenti pubblici anche al personale con analoghe funzioni iscritto all'INPS	S c		0,12	0,20	0,32				0,12	0,20	0,32					
12-bis		Riduzione Tabella A - MEF	S c		-0,12	-2,51	-2,51				-0,12	-2,51	-2,51					
15		Finanziamento ANI	S k	420,00									420,00					
15		Sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 234 della L. n. 190/2014	S c	4,50									4,50					
15-ter		Riduzione Tabella A - MIT	S c		-4,50								-4,50					
15-ter		Assicurazioni Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)	S c		0,97	0,97	0,97				0,97	0,97	0,97					
15-ter		Assicurazioni Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF)- effetti rifusi	B v/c															
15-ter		Riduzione Tabella A - MIT	S c		-5,72	-0,97	-0,97				-5,72	-0,97	-0,97					
15-ter		Interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali finanziati sul fondo 7o	S k	35,00									35,00					
15-ter		Riduzione quota affidata al MIT, capitolo 2002, relativo agli interventi di rifinanziamento delle opere idrauliche ospitali nell'ambito della ripartizione del fondo per il rifinanziamento degli investimenti a dello sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 140 della L. n. 232/2016	S k	-35,00									-35,00					
15-ter		Bonifica ambientale comprensorio Bagno-Corralic	S k	27,00									27,00					
17		Contributo per rigenerazione urbana comune di Matera	S k	3,00									3,00					
17		Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versata all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	B ext	90,00									90,00					
17		Utilizzo quota parte proventi aste emissioni CO2 versata all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario	S k										-90,00					
17-bis		Contributi ai Comuni colpiti dal sisma per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 41-bis del D.L. n. 50 del 2017	S k		10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	10,00					
17-bis		Riduzione Fondo da ripartire per consentire l'accelerazione delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici 2015 e 2017	S k		-10,00	-10,00	-10,00				-10,00	-10,00	-10,00					
18-bis		Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, articolo 30, comma 5, D.L. n. 282/2004	S c		9,20	9,20	9,20				9,20	9,20	9,20					
18-bis		Autovaccinazione allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze della produzione, trasformazione, di convalida e uso medicinale	S c		-9,20	-9,20	-9,20				-9,20	-9,20	-9,20					
18-ter		Impostazione di quote di di canna da zucchero a Rio Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze al fini della trasformazione e distribuzione delle fiamme	S c	0,70									0,70					
18-ter		Riduzione Tabella A - Salute	S c		-2,30								-2,30					

